SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 agosto 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. **129**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
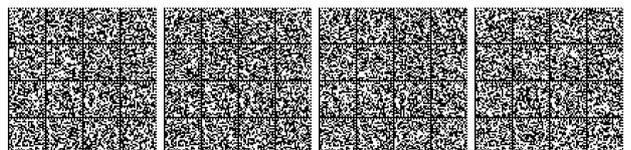
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *(Misure urgenti in materia di energia).* – 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo de-

creto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonchè definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate".

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – *(Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas).* – 1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.

2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico

degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

Art. 1-*ter*. – *(Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW).* – 1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:

a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera *a),* si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera *c),* si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 1-*quater*. – *(Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili).* – 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-*quinquies*. – *(Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).* – 1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinchè l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

Art. 1-*sexies*. – *(Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico).* – 1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la si-

curezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*septies*. – *(Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*. – 1. Il comma 1 dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:

"*1*. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

Art. 1-*octies*. – *(Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)*. – 1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Art. 1-*novies*. – *(Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA)*. – 1. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: "e notifica" sono sostituite dalle seguenti: "che può notificare"».

All'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità e in posizione di terzietà, secondo i princìpi del diritto dell'Unione europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

1-*ter*. Alla convenzione di cui al comma 1-*bis* si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)*. – 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».
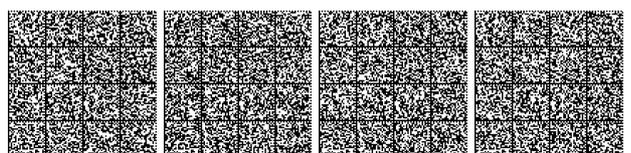
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2266):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 9 luglio 2010.

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 e 14 luglio 2010.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 13, 14, 20, e 21 luglio 2010.

Esaminato in aula il 14 luglio 2010 ed approvato il 22 luglio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3660):

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 26 luglio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 e 29 luglio 2010.

Esaminato in aula il 30 luglio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 3 agosto 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2266-B):

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente il 3 agosto 2010.

Esaminato in aula il 3 agosto 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 82.

10G0161

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2010, n. **132**.

Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*, il quale prevede che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che: «Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire i requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare;

Ritenuta, altresì, la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 — la quale non risulta dotata di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento — si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, della legge n. 102 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione n. 245 del 18 dicembre 2008);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 18 novembre 2009 (parere n. 6693/2009);

Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 2010 e dalla VI commissione finanze e tesoro della Camera del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;
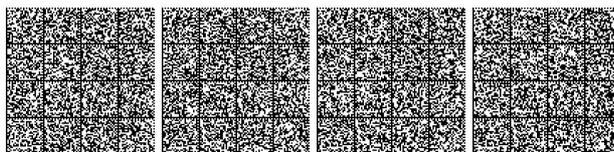
ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: «beneficiari») sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni

1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

3. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario,

c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;

d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;

e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

Art. 3.

Oggetto ed ammontare delle agevolazioni

1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;

b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

2. Per parametro di riferimento si intende:

a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;

b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo, con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 5.

Attuazione dell'intervento pubblico

1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro (di seguito: «Dipartimento»), presso il quale viene attivato l'apposito sito internet denominato www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, deputato a fornire informazioni per l'accesso al beneficio e a ricevere le comunicazioni delle banche circa le operazioni di sospensione effettuate.

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:

a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1;

b) esame della documentazione trasmessa dalle banche;

c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3;

d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 6.

Adempimenti a carico della banca

1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ai sensi dell'articolo 4, accede al sito di cui all'articolo 5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo.

2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.

3. Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.

4. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.

Art. 7.

Revoca delle agevolazioni

1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 2010

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142
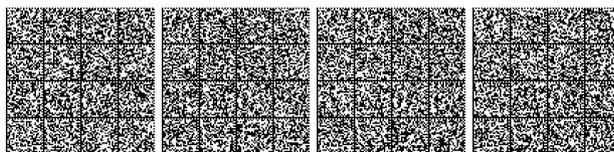
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, «metto, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è il seguente:

«5. Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è il seguente:

«5-*quinquies*. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-*quater* sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

10G0152

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) per la durata di diciotto mesi con la nomina di una commissione straordinaria composta dalla dott.ssa Caterina Valente - viceprefetto, dal dott. Vincenzo Troisi - viceprefetto aggiunto e dal dott. Franco Evangelista - direttore amministrativo contabile, incaricata della provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009, con il quale la dott.ssa Rosanna Sergio, viceprefetto ed il dott. Nicola Auricchio direttore amministrativo contabile sono stati nominati componenti della commissione straordinaria in sostituzione della dott.ssa Caterina Valente e del dott. Franco Evangelista;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 273

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Avellino con la proposta di proroga della gestione commissariale, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La relazione prefettizia, nell'illustrare i risultati conseguiti nel corso della gestione straordinaria, ha evidenziato la necessità di un prosieguo dell'attività svolta a garanzia del processo di risanamento dell'ente.
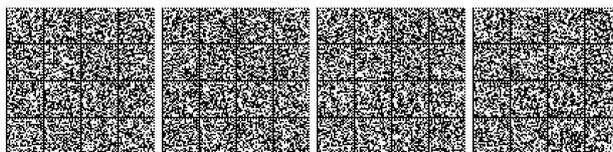
Deve, infatti, essere portata a compimento l'attività volta alla verifica dell'*iter* procedimentale che ha condotto all'adozione del piano urbanistico comunale, le cui illegittimità hanno rappresentato uno dei principali elementi del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. È in corso il riesame degli atti che a suo tempo hanno portato all'adozione del suddetto strumento urbanistico e degli ulteriori atti connessi e consequenziali, al fine di procedere all'approvazione di un nuovo piano urbanistico che risponda alle esigenza di legalità e buon andamento. Si tratta di un procedimento complesso, che non potrà essere concluso entro i termini fissati nel citato decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento.

Per quanto attiene l'attività di riorganizzazione dell'ente viene messa in rilievo la necessità che sia la stessa commissione straordinaria a portare a compimento una serie di progetti già avviati, come quello concernente un generale riassetto dell'apparato burocratico.

Un'ulteriore iniziativa di particolare rilevanza, che dovrebbe essere posta in essere unitamente ad altri comuni limitrofi, è quella concernente l'avviamento della procedura per la realizzazione di un'isola ecologica per la raccolta differenziata di rifiuti, che sarà collocata proprio in un'area territoriale sottoposta a sequestro per sversamento illecito dei rifiuti e per la quale è già stato chiesto il relativo dissequestro.

Per quanto attiene il settore edilizio, nella relazione prefettizia viene messo in rilievo che è in corso da parte della commissione straordinaria il procedimento di verifica degli abusi e delle difformità edilizie; in tale ambito è altresì al vaglio la possibilità di utilizzare lo strumento messo a disposizione dal «Piano Casa» per la regolarizzazione di quei manufatti abusivi realizzati al di fuori dell'alveo di influenza della criminalità organizzata.

Tenuto inoltre conto dei diversi episodi di microcriminalità che continuano a verificarsi nell'ambito del territorio comunale la commissione straordinaria, di concerto con l'istituzione scolastica, ha avviato un'importante progetto volto a promuovere iniziative di educazione alla legalità, con la programmazione di corsi ed attività parascolastiche culturali finalizzate all'affermazione del valore del rispetto delle regole nonché alla sensibilizzazione sul grande problema della mafia e sui comportamenti che ne prevengano la diffusione.

Il completamento di tali programmi da parte dell'organo di gestione straordinaria rappresenta un elemento determinante della presenza delle istituzioni all'interno di quella comunità ed un forte segnale di ripresa, ove si consideri anche il positivo riscontro che in quel territorio ha avuto una recente operazione di polizia che ha condotto all'arresto di un noto ricercato. A ciò si aggiunge la circostanza che nel giudizio penale, tuttora in corso, che vede coinvolti molti ex amministratori, il giudice per le indagini preliminari ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti i soggetti interessati dall'avviso di garanzia.

Ritengo, pertanto, che sulla base di tali elementi ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valmontone (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valmontone (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Malfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valmontone (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 luglio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 119647/76/07/2010 del 6 luglio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valmontone (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Malfi.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2006/2013 e 1° luglio 2009/2016 relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2010 e scadenza 1° gennaio 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di 15.005.705.000,00 euro;

n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 15.801.366.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l' accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° luglio 2010 e scadenza 1° gennaio 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° luglio 2010, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2011, è accertato nella misura dello:

0,64% per i CCT 1°.07.2006/2013 (codice titolo IT0004101447) cedola n. 9;

0,64% per i CCT 1°.07.2009/2016 (codice titolo IT0004518715) cedola n. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore: CANNATA

10A10207

DECRETO 29 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2025, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 29 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.106 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio, 12 aprile e 11 maggio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 agosto 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 169 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 agosto 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A10205

DECRETO 29 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 29 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.106 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 giugno e 9 luglio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta
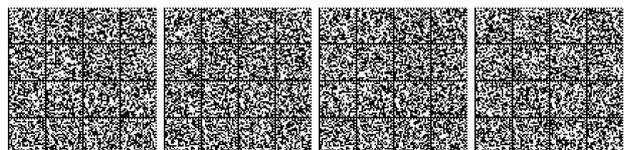
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, di cui al decreto del 9 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 agosto 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 agosto 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2010, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A10206

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2010.

Modifica dei decreti 21 giugno 2004, 31 dicembre 2004 e 30 dicembre 2005 relativamente a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 400/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'11 novembre 2003, 14 settembre 2004 e del 14 settembre 2004, ed in particolare per i progetti n. 6932 presentato dalla Eds Informatica e Cultura Srl, n. 3334 presentato dalla Inform Srl e n. 10770 presentato dalla Electrolux Home Products Italy SpA, per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto i decreti direttoriali n. 795 del 21 giugno 2004, n. 1801 del 31 dicembre 2004 e n. 3334 del 30 dicembre 2005, con i quali i progetti n. 6932 presentato dalla Eds Informatica e Cultura Srl, n. 3334 presentato dalla Inform Srl e n. 10770 presentato dalla Electrolux Home Products Italy SpA, sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni dell'11 novembre 2003, 14 settembre 2004 e del 14 settembre 2004;

Viste le note dell'istituto Intesa San Paolo SpA in data 22 dicembre 2008, 8 gennaio 2009 e 20 febbraio 2009 pervenute rispettivamente in data 8 gennaio 2009 (prot. n. 159), 15 gennaio 2009 (prot. n. 303) e 27 febbraio 2009 (prot. n. 1556), con le quali ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 3 febbraio 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei Decreti Direttoriali n. 795 del 21 giugno 2004, n. 1801 del 31 dicembre 2004 e n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

6347 EDS Srl – Informatica & Cultura Srl – Padova (PD)

«Dizionario Visuale Multilingua per i Beni Etno Demo Antropologici (SEME)».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004;

Variazione di titolarità: dalla Eds Informatica e Cultura Srl alla Infracom Italia SpA.

3334 Inform Srl – Padova (PD)

Università della Calabria dipartimento di ecologia - Rende

«Ricerca di metodologie e tecniche per lo sviluppo di un sistema integrato di supporto per la valutazione ambientale strategica (VAS-SIST)».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004;

Variazione di titolarità: da Inform Srl a Infracom Italia SpA a seguito della fusione per incorporazione della Inform Srl nella Infracom Italia Spa.

10770 Electrolux home products Italy SpA – Porcia (PN)

CNR – Itia Machinae – Modugno (BA)

Masmec SRL – Modugno (BA)

Università degli studi di Genova – Dimec – Genova (GE)

«Sviluppo di una classe di sistemi robotizzati di assemblaggio caratterizzati dal principio degli attuatori cooperanti.».

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2005;

Variazione di titolarità: dalla Electrolux home products Italy SpA alla Electrolux Italia SpA a seguito della fusione per incorporazione della Electrolux home products Italy SpA nella Electrolux Italia SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A10015

DECRETO 23 luglio 2010.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 401/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 14 settembre 1999, 15 novembre 2000, 19 giugno 2001, 19 marzo 2002, 16 settembre 2003, 16 dicembre 2003 e 23 novembre 2004, ed in particolare per i progetti n. 7937 presentato ABB SACE SpA, n. 4361 presentato dall'Istituto scientifico Breda SpA, 3800 presentato dalla Brevini Winches SpA, n. 4769 presentato dalla Ericsson Lab Italy SpA, n. 4770 presentato dalla Marconi SpA, n. 7532 presentato dalla Marconi SpA e n. 9378 Comec Srl, per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto i decreti direttoriali n. 739 del 20 dicembre 1999, n. 469 del 17 maggio 2001, n. 514 del 17 aprile 2002, n. 1865 del 12 dicembre 2002, n. 2264 del 29 dicembre 2003, n. 789 del 21 giugno 2004 e n. 149 del 7 febbraio 2005, così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 14 settembre 1999, 15 novembre 2000, 19 giugno 2001, 19 marzo 2002, 16 settembre 2003, 16 dicembre 2003 e 23 novembre 2004;

Viste le note degli istituti convenzionati in data 9 dicembre 2008, 11 dicembre 2008, 22 dicembre 2008, 30 gennaio 2009, 3 febbraio 2009, 30 marzo 2009, 15 settembre 2009, con le quali hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 3 febbraio 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 739 del 20 dicembre 1999, n. 469 del 17 maggio 2001, n. 514 del 17 aprile 2002, n. 1865 del 12 dicembre 2002, n. 2264 del 29 dicembre 2003, n. 789 del 21 giugno 2004 e n. 149 del 7 febbraio 2005;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7532 - Ericsson Telecomunicazioni SpA - Roma; Marconi SpA - Pagani (Salerno):

«Sistema di accesso radio digitale a microonde in tecnologia MMIC per trasmissioni punto multipunto a larga banda (WBAS)».

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 1999.

Variazione della titolarità in capo alla Ericsson Telecomunicazioni SpA a seguito della fusione per incorporazione della Marconi SpA nella Ericsson Telecomunicazioni SpA.

4361 - Istituto scientifico Breda SpA - Milano:

«Studio e sviluppo di rivestimenti PVD (Physical Vapour Deposition) atti ad aumentare la resistenza di componenti di pompe industriali soggetti all'azione combinata di più fenomeni di degrado superficiale».

Rispetto a quanto decretato in data: 17 maggio 2001.

Variazione della titolarità in capo alla RTM Breda Srl - Milano (c.f. 02679480240), a seguito della cessione del ramo aziendale inerente l'attività di ricerca da parte dell'Istituto Scientifico Breda SpA alla RTM Breda Srl.

7937 - ABB SACE SpA - Milano:

«Studio, analisi e valutazione dell'applicabilità di nuove conoscenze nell'ambito delle materie plastiche, dei materiali metallici, dei materiali piezoelettrici e dei fenomeni dell'arco elettrico alla progettazione e produzione di una gamma innovativa di apparecchi di protezione e controllo degli impianti elettrici in bassa tensione».

Rispetto a quanto decretato in data: 17 aprile 2002.

Variazione della titolarità in capo alla ABB SpA a seguito della fusione per incorporazione della ABB SACE SpA, originariamente beneficiaria del finanziamento, nella ABB SpA.

9378 - COMEC Srl - Bagnolo Cremasco (Crema):

«Realizzazione di una linea per la lavorazione di finitura di materiali magnetici ad alta energia MQ2 ed MQ3 ottenuti per finitura a caldo».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002.

Variazione della titolarità in capo alla AFT Srl - Crema (c.f. 01358990339), a seguito della fusione per incorporazione della COMEC Srl nella AFT Srl.

3800 - Brevini Winches SpA - Milano:

«Nuova famiglia di argani a caduta libera caratterizzati da più alte coppie in più ridotti ingombri».

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Variazione della titolarità in capo alla Brevini Winches trasmission SpA a seguito di fusione per incorporazione della Brevini Winches SpA.

4769 - Ericsson Lab Italy SpA - Pagani (Salerno):

«Piattaforma di accesso radio a 30-43 GHz di elevata capacità con modulazione adattativa QAM ed allocazione dinamica di banda su base connessione (DRAP)».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004.

Variazione della titolarità in capo alla Ericsson telecomunicazioni SpA a seguito della fusione per incorporazione della Marconi SpA nella Ericsson Lab Italy SpA con conseguente modifica della propria denominazione sociale in Marconi SpA e successiva fusione per incorporazione nella Ericsson telecomunicazioni SpA.

4770 - Marconi SpA - Pagani (Salerno):

«Sottosistema di rete integrato modulare per l'interoperabilità con reti IP».

Rispetto a quanto decretato in data: 7 febbraio 2005.

Variazione della titolarità in capo alla Ericsson Telecomunicazioni SpA a seguito della fusione per incorporazione della Marconi SpA nella Ericsson Telecomunicazioni SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A10022

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 agosto 2010.

Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visti il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Considerata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, all'art. 2, lettera *d)*, la voce: «- deficit di G6PDH, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;», è sostituita dalla seguente: «- pregressa emolisi;».

Art. 2.

1. Nell'elenco generale della «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, i codici n. 22-*bis* e 22-*ter*, e le correlate voci concernenti imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali, nonché coefficiente/caratteristica, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il direttore generale: SARLO

10A10101

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, nata a Santo Domingo l'11 novembre 1971, cittadina domenicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Santo Domingo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Doctor en Derecho», conseguito presso l'«Universidad Iberoamericana» in data 17 novembre 1994;

Considerato che l'istante è in possesso dell'autorizzazione alla professione di Avvocato, rilasciata dalla Presidenza della Repubblica Domenicana il 10 marzo 1995;

Considerato che la sig.ra Blanco Castillo è iscritta presso il «Colegio de Abogados della Repubblica Domenicana» dal 27 aprile 1995;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 aprile 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 8 gennaio 2007, con scadenza l'8 giugno 2012 per motivi famigliari;

Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, nata a Santo Domingo l'11 novembre 1971, cittadina domenicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto dei flussi migratori.

2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale (scritte ed orali) sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra tutte quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.

La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A10120
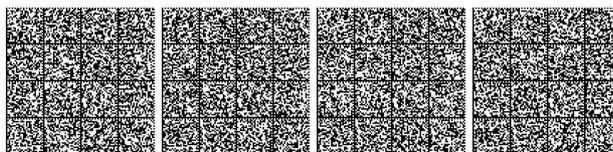
DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Colacicchi Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Colacicchi Federico, nato a Roma il 9 giugno 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Public Accountant», conseguito negli USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Economia e Commercio», rilasciato in data 24 ottobre 2001 dall'Università «Luiss Guido Carli» di Roma;

Considerato che il richiedente è iscritto al «State Board of Accountancy» dove ha ottenuto il «Certified Public Accountant» dal 18 dicembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Colacicchi Federico, nato a Roma il 9 giugno 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

2. Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) finanza aziendale, 2) diritto fallimentare, 3) contenzioso tributario, 4) diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) diritto processuale civile, 6) legislazione professionale e deontologia.

3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. A.

10A10121

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruno Marilena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bruno Marilena, nata il 15 marzo 1962 a Nuoro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Bruno è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 novembre 1996 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nuoro il 9 novembre 1998;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola
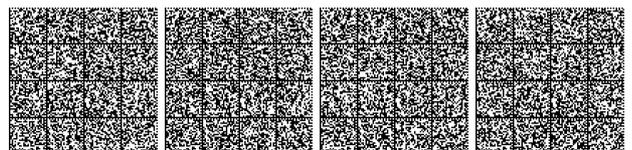
redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Bruno Marilena, nata il 15 marzo 1962 a Nuoro, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10119

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica del PDG 21 settembre 2007 relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Istituto regionale studi giuridici «Arturo Carlo Jemolo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Istituto Regionale degli studi Giuridici «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale n. 96154600587, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

Viste le istanze 18 marzo 2010 prot. m. dg DAG 8 aprile 2010 n.50459.E e 19 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n. 60872.E con le quali l'avv. Aldo Rivela, nato a Genova il 29 dicembre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Regionale degli Studi Giuridici «Arturo Carlo Jemolo» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che il formatore nella persona di:

avv. Chianese Doriana, nata a Roma il 12 gennaio 1965,

è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.DG 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Istituto Regionale degli studi Giuridici «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale n. 96154600587, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità

nella persona di: avv. Chianese Doriana, nata a Roma il 12 gennaio 1965.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 13 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09840

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009, 12 gennaio 2010 e 17 marzo 2010 relativi all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «CESD S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PP.D.G. 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009, 12 gennaio 2010, 17 marzo 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CESD s.r.l.», con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 25, codice fiscale e P.IVA 01818310516, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 25 maggio 2010 prot m. dg DAG 26 maggio 2010 n. 75066.E e prot m dg DAG 8 luglio 2010 n. 94517.E con le quali il sig. Franco Bernasconi, nato ad Umbertide (Perugia) il 25 settembre 1947, in qualità di legale rappresentante della società CESD s.r.l., ha chiesto l'inserimento di otto ulteriori formatori;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Cardamone Walter, nato a Taranto il 19 luglio 1976;

dott. Cassandro Antonella, nata a Milano il 24 agosto 1971;

avv. De Luca Picione Mario, nato a Sapri il 1° gennaio 1950;

avv. Diarena Michela, nata a Umbertide (Perugia) il 1° maggio 1973:

dott. Fromont Hélène, nata a Marsiglia (Francia) il 29 maggio 1948;

dott. Grillo Girolamo, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 14 ottobre 1955;

dott. Possieri Luca, nato a Città della Pieve (Perugia) il 27 febbraio 1967;

dott. Torsello Patrizia, nata a Lecce il 5 ottobre 1974;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009, 12 gennaio 2010, 17 marzo 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CESD s.r.l.», con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 25, codice fiscale e P.IVA 01818310516, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di otto ulteriori unità nelle persone di: dott. Cardamone Walter, nato a Taranto il 19 luglio 1976, dott. Cassandro Antonella, nata a Milano il 24 agosto 1971, avv. De Luca Picione Mario, nato a Sapri il 1° gennaio 1950, avv. Diarena Michela, nata a Umbertide (Perugia) il 1° maggio 1973, dott. Fromont Hélène, nata a Marsiglia (Francia) il 29 maggio 1948, dott. Grillo Girolamo, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 14 ottobre 1955, dott. Possieri Luca, nato a Città della Pieve (Perugia) il 27 febbraio 1967, dott. Torsello Patrizia, nata a Lecce il 5 ottobre 1974.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09839

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirilà Radu Mihaela Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chirilà Radu Mihaela Luminita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Chirilà Radu Mihaela Luminita, nata a Roman (Romania) il giorno 7 ottobre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chirilà Radu Mihaela Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09841

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cugerean Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cugerean Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Calan nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Calan nell'anno 2009 dalla sig.ra Cugerean Mariana, nata a Vulcan (Romania) il giorno 24 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cugerean Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09842

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scaueru Serban Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Scaueru Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Dobreta Turnu Severin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Scaueru Gabriela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Serban;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2009 dalla sig.ra Serban Gabriela, coniugata Scaueru Gabriela nata a Drobetas Turnu Severin (Romania) il giorno 6 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Scaueru Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo

svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09843

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2010.

Autorizzazione alla «Bianchi & Cecchi Service Inc.», in Genova, ad operare in qualità di ditta autorizzata in manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 07 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti internventi;

Vista l'istanza in data 25 maggio 2010 della «Bianchi & Cecchi Service Inc.», tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato della verifica esperita nei giorni 3 e 4 giugno 2010 presso la sede della Bianchi & Cecchi Service Inc. di Genova;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la «Bianchi & Cecchi Service Inc.» ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio di cui all'art. 2 lettera *f)* del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La «Bianchi & Cecchi Service Inc.» dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre la «Bianchi & Cecchi Service Inc.» ad una ispezione occasionale.

Art. 4.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha facoltà di revocare il presente provvedimento, nel caso in cui venissero riscontrate gravi non conformità nelle procedure, relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla società, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Roma, 21 luglio 2010

Il Capo reparto: CARPINTERI

10A09930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento

(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Dpr del 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese», approvato con Dpr del 6 agosto 1970, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO *ANNESSO*

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “OLTREPÒ PAVESE”

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata “Oltrepò Pavese” é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante;
5) Bianco;
6) Barbera;
7) Barbera frizzante;
8) Barbera riserva;
9) Riesling;
10) Riesling frizzante;
11) Riesling spumante;
12) Riesling superiore;
13) Riesling riserva;
14) Cortese;
15) Cortese frizzante;
16) Cortese spumante;
17) Moscato;
18) Moscato frizzante;
19) Moscato spumante;
20) Moscato passito;
21) Moscato liquoroso;
22) Malvasia;
23) Malvasia frizzante;
24) Malvasia spumante;
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumante;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumante;
31) Chardonnay;
32) Chardonnay frizzante;
33) Chardonnay spumante;
34) Sauvignon;
35) Sauvignon spumante;
36) Cabernet Sauvignon.
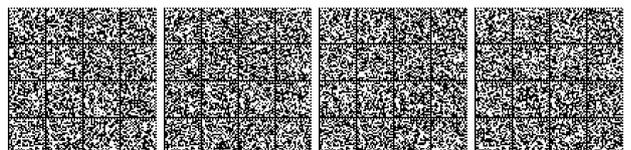
Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante:
- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: fino a un massimo del 45%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

5) Bianco:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 60%;
- Pinot nero o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: massimo 40%.

6) Barbera;
7) Barbera frizzante;
8) Barbera riserva:
- Barbera: dall'85% al 100%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

9) Riesling;
10) Riesling frizzante;
11) Riesling spumante;
12) Riesling superiore;
13) Riesling riserva:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 85%;
- Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

14) Cortese;
15) Cortese frizzante;
16) Cortese spumante:
- Cortese: minimo 85%;
- Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

17) Moscato;
18) Moscato frizzante;
19) Moscato spumate;
20) Moscato passito;
21) Moscato liquoroso:
- Moscato bianco: minimo 85%;
- Malvasia di Candia aromatica: massimo 15%.

22) Malvasia;
23) Malvasia frizzante;
24) Malvasia spumante:
- Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella provincia di Pavia: fino a un massimo del 15%.
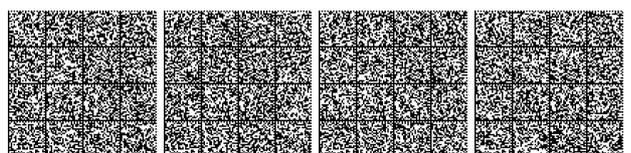
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumate;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumate:
- Pinot nero: minimo 85%;
- Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

31) Chardonnay;
32) Chardonnay frizzante;
33) Chardonnay spumante:
- Chardonnay: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

34) Sauvignon;
35) Sauvignon spumante:
- Sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

36) Cabernet sauvignon:
- Cabernet sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Oltrepò Pavese” di cui all’art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona è così delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all’abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue

sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per la cultivar Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto e le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% vol)
1) Rosso	11,00	11,00
2) Rosso riserva	11,00	12,00
3) Rosato	11,00	10,00
4) Rosato frizzante	11,00	10,00
5) Bianco	12,00	10,50
6) Barbera	12,00	11,00
7) Barbera frizzante	12,00	11,00
8) Barbera riserva	12,00	12,00
9) Riesling	12,50	10,50
10) Riesling frizzante	12,50	10,50
11) Riesling spumante	12,50	9,50
12) Riesling superiore	11,00	12,00
13) Riesling riserva	12,50	12,00
14) Cortese	11,00	10,00
15) Cortese frizzante	11,00	10,00
16) Cortese spumante	11,00	9,00
17) Moscato	12,50	10,00
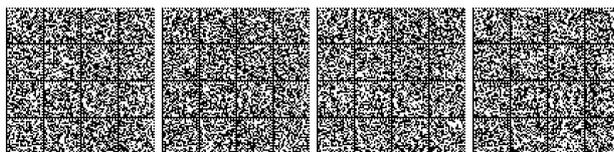
18) Moscato frizzante	12,50	10,00
19) Moscato spumante	12,00	9,50
20) Moscato passito	12,50	10,50
21) Moscato liquoroso	12,50	12,50
22) Malvasia	11,50	9,50
23) Malvasia frizzante	11,50	9,50
24) Malvasia spumante	11,50	9,00
25) Pinot nero vinificato in bianco	12,00	10,50
26) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	12,00	10,50
27) Pinot nero vinificato in bianco spumante	12,00	9,50
28) Pinot nero vinificato in rosato	12,00	10,50
29) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	12,00	10,50
30) Pinot nero vinificato in rosato spumante	12,00	9,50
31) Chardonnay	10,00	10,00
32) Chardonnay frizzante	10,00	10,00
33) Chardonnay spumante	10,00	9,00
34) Sauvignon	10,00	10,00
35) Sauvignon spumante	10,00	9,00
36) Cabernet Sauvignon	10,50	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

5.1) Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
È consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell' "Oltrepò Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso.
Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.

5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1) Rosso	70%
2) Rosso riserva	70%
3) Rosato	70%
4) Rosato frizzante	70%
5) Bianco	70%
6) Barbera	70%
7) Barbera frizzante	70%
8) Barbera riserva	70%
9) Riesling	70%
10) Riesling frizzante	70%
11) Riesling spumante	70%
12) Riesling superiore	70%
13) Riesling riserva	70%
14) Cortese	70%
15) Cortese frizzante	70%
16) Cortese spumante	70%
17) Moscato	70%
18) Moscato frizzante	70%
19) Moscato spumante	70%
20) Moscato passito	45%
21) Moscato liquoroso	70%
22) Malvasia	70%
23) Malvasia frizzante	70%
24) Malvasia spumante	70%
25) Pinot nero vinificato in bianco	70%
26) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	70%
27) Pinot nero vinificato in bianco spumante	70%
28) Pinot nero vinificato in rosato	70%
29) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	70%
30) Pinot nero vinificato in rosato spumante	70%
31) Chardonnay	70%
32) Chardonnay frizzante	70%
33) Chardonnay spumante	70%
34) Sauvignon	70%
35) Sauvignon spumante	70%
36) Cabernet Sauvignon	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante: Cortese, Riesling, Moscato, Malvasia, Chardonnay e Pinot nero dovranno essere indicate all'atto della denuncia annuale delle medesime.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepò Pavese".

Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Oltrepò Pavese".
Nella preparazione dei vini spumanti "Oltrepò Pavese", Riesling, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia, Sauvignon, Pinot nero (vinificato in bianco) e Pinot nero (vinificato in rosato) deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave (metodo charmat detto localmente metodo Martinotti).
5.4) Invecchiamento
La denominazione "Oltrepò Pavese" Rosso riserva, Barbera riserva e Riesling riserva é riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.5) Immissione al consumo
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia
5.6) Vini passiti e liquorosi
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso é ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol di origine vinica, acquavite di vino, mosto concentrato.
È consentita la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%.

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata di "Oltrepò Pavese" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Oltrepò Pavese" Rosso:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) "Oltrepò Pavese" Rosso riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
- odore: profumo intenso, etereo;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3) "Oltrepò Pavese" Rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

4) "Oltrepò Pavese" Rosato frizzante:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: vivace, asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

5) "Oltrepò Pavese" Bianco:
- colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
- odore: intenso,caratteristico;
- sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

6) "Oltrepò Pavese" Barbera:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

7) "Oltrepò Pavese" Barbera frizzante:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 10,50% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

8) "Oltrepò Pavese" Barbera riserva:
- colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati;
- odore: vinoso, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

9) "Oltrepò Pavese" Riesling:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

10) "Oltrepò Pavese" Riesling frizzante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole intenso;
- spuma: vivace, evanescente;
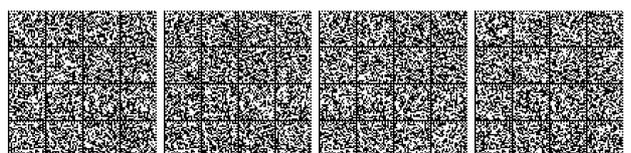
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

11) “Oltrepò Pavese” Riesling spumante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole e intenso;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

12) “Oltrepo Pavese” Riesling riserva:
- colore: giallo oro con riflessi che possono tendere all’ambrato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

13) “Oltrepo Pavese” Riesling superiore:
- colore: giallo oro con riflessi che possono tendere all’ambrato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

14) “Oltrepò Pavese” Cortese:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

15) “Oltrepò Pavese” Cortese frizzante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

16) “Oltrepò Pavese” Cortese spumante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

17) “Oltrepò Pavese” Moscato:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;

- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Il vino a Denominazione di Origine Oltrepò Pavese Moscato all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.

18) "Oltrepò Pavese" Moscato frizzante
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

19) "Oltrepò Pavese" Moscato spumante dolce:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole;
- spuma: fine persistente e dorata;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11% di cui almeno 6,00% vol effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

20) "Oltrepò Pavese" Moscato passito:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico, caratteristico, delicato;
- sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 15,00% vol di cui almeno svolto 12% vol;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- acidità volatile massima: 1,5 g/l.

21) "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico intenso;
- sapore: vellutato, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

22) "Oltrepò Pavese" Malvasia:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: secco, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

23) "Oltrepò Pavese" Malvasia frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
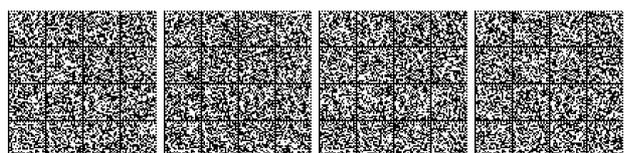
- sapore: gradevole, morbido;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 7,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

24) "Oltrepò Pavese" Malvasia spumante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: secco, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 6,0% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

25) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco):
- colore: giallo paglierino, verdognolo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

26) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

27) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) spumante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

28) "Oltrepò Pavese" Pinot nero rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

29) "Oltrepò Pavese" Pinot nero rosato frizzante:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole, e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; di cui almeno 10,0% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

30) "Oltrepò Pavese" Pinot nero spumante rosato:
- colore rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

31) "Oltrepò Pavese" Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

32) "Oltrepò Pavese" Chardonnay frizzante:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

33) "Oltrepò Pavese" Chardonnay spumante:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

34) "Oltrepò Pavese" Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

35) "Oltrepò Pavese" Sauvignon spumante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

36) "Oltrepò Pavese" Cabernet Sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Oltrepò Pavese" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. Tale indicazione è facoltativa per le tipologie spumate, frizzante e liquoroso.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella tipologia "Oltrepò Pavese" Pinot nero spumante è consentito per la tipologia rosato l'uso in etichetta del termine rosé.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione specifica tradizionale "Denominazione di Origine Controllata" deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione "Oltrepò Pavese".
Il nome di vitigno e le menzioni tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare, per le relative tipologie, devono essere indicate nella designazione al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Oltrepò Pavese” di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge, ad esclusione delle tipologie Bianco, Rosso, Rosso riserva, Barbera Riserva e Riesling riserva, che devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 5.
Per la tappatura dei vini spumanti é obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.
Inoltre per i vini spumanti a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’utilizzo dei contenitori di capacità di litri 6-9 e superiori.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
OLTREPO' PAVESE BIANCO	B077	X	888	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSSO	B077	X	999	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSSO RISERVA	B077	X	999	2	A	X	A	1	X
OLTREPO' PAVESE ROSATO	B077	X	999	3	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSATO FRIZZANTE	B077	X	999	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE BARBERA	B077	X	019	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BARBERA FRIZZANTE	B077	X	019	2	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE BARBERA RISERVA	B077	X	019	2	A	X	A	1	X
OLTREPO' PAVESE CABERNET SAUVIGNON	B077	X	043	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY	B077	X	298	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY FRIZZANTE	B077	X	298	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY SPUMANTE	B077	X	298	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE	B077	X	069	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE FRIZZANTE	B077	X	069	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE SPUMANTE	B077	X	069	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA	B077	X	131	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA FRIZZANTE	B077	X	131	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA SPUMANTE	B077	X	131	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO	B077	X	153	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO FRIZZANTE	B077	X	153	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO LIQUOROSO DOLCE	B077	X	153	1	X	X	D	0	D
OLTREPO' PAVESE MOSCATO LIQUOROSO DRY	B077	X	153	1	X	X	D	0	H
OLTREPO' PAVESE MOSCATO PASSITO	B077	X	153	1	D	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO SPUMANTE	B077	X	153	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	B077	X	195	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	B077	X	195	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) SPUMANTE	B077	X	195	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO)	B077	X	195	3	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO) FRIZZANTE	B077	X	195	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO) SPUMANTE	B077	X	195	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING	B077	X	RIE	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING FRIZZANTE	B077	X	RIE	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING RISERVA	B077	X	RIE	1	A	X	A	1	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING SPUMANTE	B077	X	RIE	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING SUPERIORE	B077	X	RIE	1	B	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE SAUVIGNON	B077	X	221	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE SAUVIGNON SPUMANTE	B077	X	221	1	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
OLTREPO' PAVESE BONARDA	B077	X	071	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BONARDA FRIZZANTE	B077	X	071	2	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE BUTTAFUOCO	B077	X	999	2	T	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BUTTAFUOCO FRIZZANTE	B077	X	999	2	T	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. BIANCO)	B077	X	194	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	B077	X	194	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. ROSATO)	B077	X	194	2	X	X	A	0	X
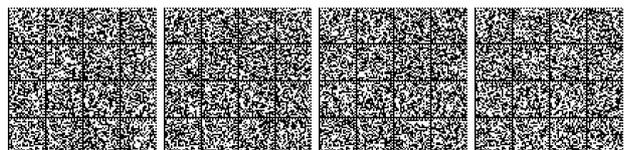
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. ROSATO) FRIZZANTE	B077	X	194	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSSO)	B077	X	195	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSSO) FRIZZANTE	B077	X	195	2	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING ITALICO	B077	X	209	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING ITALICO FRIZZANTE	B077	X	209	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING ITALICO SPUMANTE	B077	X	209	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING RENANO	B077	X	210	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING RENANO FRIZZANTE	B077	X	210	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING RENANO SPUMANTE	B077	X	210	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE SANGUE DI GIUDA	B077	X	999	2	S	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE SANGUE DI GIUDA SPUMANTE	B077	X	999	3	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE SANGUE DI GIUDA FRIZZANTE	B077	X	999	2	S	X	C	0	X

10A09904

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE”

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” è riservata ai vini rossi, anche nella tipologia “riserva”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
Il vino di cui all’art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
- Pinot nero: minimo 95 %;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 5%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido,Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e cosi delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all’abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.)
1. Pinot nero	12,00	12,00
2. Pinot nero riserva	12,00	12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Pinot nero	70%
2. Pinot nero riserva	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
5.4) Invecchiamento
La denominazione "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" riserva é riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 6 in legno.

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata di "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1) "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese":
- colore: rosso rubino anche scarico con possibili sfumature aranciate;
- odore: etereo, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, ma armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

2) "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" riserva:
- colore: rosso anche scarico con possibili riflessi aranciati;
- odore: etereo, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vino può rilevare lievi sentori di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
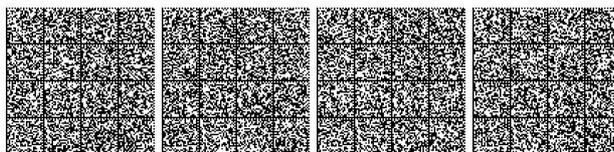
Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”, anche nella tipologia riserva, è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”, anche nella tipologia riserva è obbligatoria l’indicazione dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”. Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L’utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”, di cui all’art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE	B414	X	195	2	X	X	A	0	X
PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE RISERVA	B414	X	195	2	A	X	A	1	X

10A09963

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

DECRETA:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO *ANNESSO*

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "BUTTAFUOCO DELL'OLTREPÒ PAVESE" o "BUTTAFUOCO"

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco" è riservata ai vini, anche nella tipologia "frizzante", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
Il vino "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 45%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco" comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori a sud della via Emilia dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.)
1. Buttafuoco	10,50	11,50
2. Buttafuoco frizzante	10,50	11,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l’utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell’uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Buttafuoco	70%
2. Buttafuoco frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”**.**
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all’interno della zona contemplata dall’art. 5.1, come vino atto a “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”.

5.4) Immissione al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6.
Caratteristiche del vino al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”, deve rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”:
- colore: rosso vivo, più o meno intenso;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” frizzante:
- colore: rosso vivo, più o meno intenso;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, di corpo;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol, di cui almeno 11,50% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E’ facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L’utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese” o “Buttafuoco”, di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Allegato 1
OLTREPÒ PAVESE
MARCHIO STORICO
Presentazione marchio e sue applicazioni
Allegato 2
A colori su nero
B/N su nero (1)
B/N su nero (2)
mm. 16,5
Riduzione
Allegato 3
Font
Tabella colori in versione CMYK
Allegato 4
Declinazioni particolari.
Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)
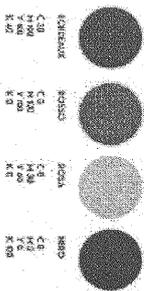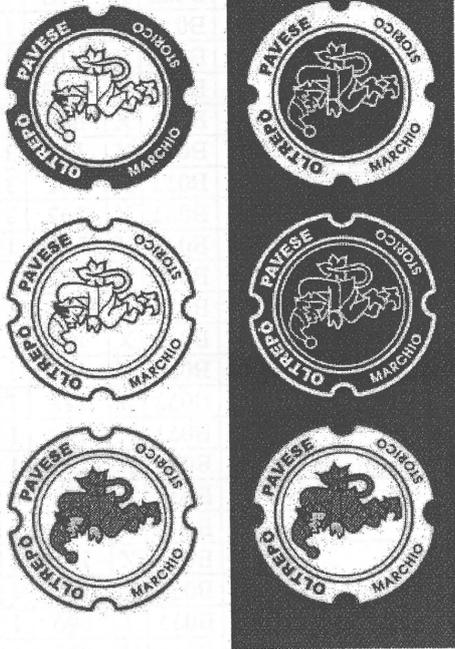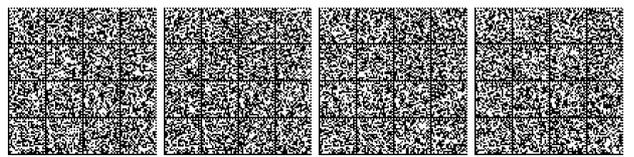
Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE	B411	X	999	2	T	X	A	0	X
BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE FRIZZANTE	B411	X	999	2	T	X	C	0	X

10A09964
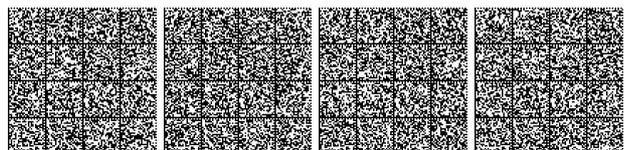
DECRETO 6 agosto 2010.

Iscrizione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al Reg. (CE) n. 510/06.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 699 della Commissione del 4 agosto 2010, la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 699 del 4 agosto 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta

"Fagiolo Cannellino di Atina"
D.O.P.

-Art. 1-
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) "Fagiolo Cannellino di Atina" è riservata esclusivamente al legume che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

-Art. 2-
Descrizione del prodotto

Il "Fagiolo Cannellino di Atina" DOP designa il prodotto ottenuto dalla coltivazione della pianta di Phaseulus vulgaris L, ecotipo locale "Cannellino di Atina".

Caratteristiche del prodotto:
All'atto dell'immissione al consumo il "Fagiolo Cannellino di Atina" deve presentare le seguenti caratteristiche:
Forma: reniforme, leggermente ellittico e schiacciato
Dimensione: lunghezza da 0,9 cm a 1,4 cm e larghezza da 0,5 cm a 0,6 cm
Colore : bianco opaco
Tegumento: sottile
Peso medio per 100 semi: da un minimo di 38 g ad un massimo di 50 g
Umidità dei fagioli secchi al momento della commercializzazione: ≤ 13%.

Caratteristiche organolettiche:
Epicarpo tenero e deliquescente al palato dopo la cottura. Il "Fagiolo Cannellino di Atina", a differenza degli altri fagioli, non necessita di essere messo a bagno prima della cottura.

-Art. 3-
Zona di produzione

La zona di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Fagiolo Cannellino di Atina" è costituita dai sottoelencati comuni nella provincia di Frosinone:
Comune di Atina: frazione di Settignano, Oboca, Sacco, Sabina, S. Marciano e Case di Melfa
Comune di Villa Latina: frazione di Saccoccia
Comune di Picinisco: frazione di Di Vito e Immoglie
Comune di Casalvieri: frazione di Guagno, Casal Delle Mole e Plauto
Comune di Casalattico: frazione di S. Nazzario e S. Gennaro
Comune di Gallinaro: frazione di Rosanisco

Descrizione della perimetrazione dell'areale di produzione:
Il limite dell'areale parte dal corso del Fiume Melfa alla località Piana di Santa Lucia in territorio del Comune di Picinisco, poco a monte del Ponte Ascanio; da qui si spinge verso Sud seguendo una mulattiera alla base dei versanti in sinistra dell'alveo, intersecando la Strada Provinciale Atina Inferiore – Picinisco alle Case Izzi (stabilimento "Zarrelli"). Il limite segue lo stesso percorso,

divenuto ormai strada percorribile con automobile, fino alla località Mole di Vito, dove lascia il tracciato stradale poco a monte del Ponte sul Melfa ed inizia a seguire la curva di livello dei 400 m s.l.m.. L'isoipsa è seguita per tutta la "Piana di Vito, tagliando il Confine Comunale Picinisco – Atina alla base dei versanti Nord – orientali del Colle Cimento fino all'altezza della località Rosanisco, dove segue il sentiero pedecollinare che conduce alla località " il Re". Dalla località il Re il limite ruota intorno alla base del Colle Vallepaura e si allinea in direzione NordOvest – SudEst seguendo la curva di livello dei 380 metri s.l.m., alla base dei versanti collinari di "Spineto", fino ad agganciarsi alla strada che conduce alla località "Le Lamie". Questa viene seguita per un breve tratto ed abbandonata poco prima di iniziare la salita, piegando in direzione dell'alveo del Torrente Mollarino fino ad intercettarlo; quindi il limite si aggancia alla curva di livello dei 420 m s.l.m. intercettando nuovamente il Confine Comunale Atina – Picinisco nei pressi della località Ponte Firenze. Da qui il limite coincide con l'asta torrentizia fino alla località Mola di Coppo, escludendo tutta la regione in destra dell'alveo fino ad agganciare la strada comunale per la località Serre; la strada viene seguita brevemente fino all'inizio della salita, quindi il limite piega in direzione Ovest – Est in allineamento con il bordo del terrazzo alluvionale del Torrente, a valle delle Case Bianchini. Detto bordo, ben evidente, è seguito fino alla base dei versanti delle Immoglie ed ancora oltre verso la località Molino Capaldi; qui attraversa l'alveo del Torrente Rava per proseguire verso i versanti meridionali di San Gennaro, dove in corrispondenza del Cimitero omonimo viene intercettata prima la strada comunale di accesso, quindi la ex Strada Statale n. 627 della Vandra (Ponte Americano). In corrispondenza del Ponte il limite si chiude allineandosi con l'asta torrentizia del Mollarino e seguendola in direzione Ovest fino al Ponte di Sant'Anna, dove torna a seguire la ex Statale verso l'abitato di Villa Latina. Alla località "Fontana dei Bagni" il limite lascia l'arteria viaria ed inizia a seguire un canale di regimazione che corre parallelamente ad essa fino alla Cappella di San Domenico; da qui si allinea con la Strada Provinciale che conduce al centro storico, includendo tutta la regione che si estende ad occidente. Giunti all'altezza della Chiesa della S.S. Annunziata il limite si allinea quindi con un sentiero che corre alla base del versante meridionale della Serra del Cavaliere (Madonna dell'Orto), seguendone la direzione SudOvest – NordEst fino all'altezza di Palazzo Franchi (Panetta Superiore). Il limite ruota qui su se stesso, seguendo la strada parallela al Rio di Villa Latina fino all'incrocio con la Strada Comunale per il Colle Santo, si allinea quindi a quest'ultima ridiscendendo verso il Cimitero Comunale fino a disegnarne la cinta muraria. Dal Cimitero il limite segue la strada dei "Lanni" fino alla sorgente della "Fontana Fredda" includendo tutta la regione a valle dei "Colozzi". Dalla località Colozzi il limite piega in direzione Sud-Ovest seguendo la curva di livello dei 450 m s.l.m.; quindi si allinea con la base del versante montuoso in sinistra del Fosso dell'Oliva Sola procedendo ad occidente oltre l'abitato dei Valenti, fino alla località "Sacco"; qui va oltre il Monte della Trinità correndo parallelamente alla Strada Provinciale per il centro storico di Atina sempre alla base del versante, includendo tutta la regione alluvionale in sinistra del Rio di Villa Latina fino alla sua confluenza nel Torrente Mollarino alla località Pié delle Piagge, dove si reintercetta la ex S.S. della Vandra. La ex Statale viene seguita fino all'altezza dell'incrocio con la Via Comunale della Mola del Capitolo da dove il limite piega verso il nuovo Cimitero Comunale di Atina giungendo fino alla base del Colle, aggirando lo stesso; da qui il suddetto limite piega verso l'incisione del Rio Cancello, quindi segue per brevi tratti la viabilità comunale fondovalliva dirigendosi verso la strada a scorrimento veloce Cassino – Avezzano. Il tracciato dell'arteria viaria viene seguito in direzione di Sora fino al sottovia della Strada Comunale di Monte Cicuto, dove il limite si allinea con il versante settentrionale del Monte; infine si aggancia al corso del Fiume Melfa escludendo la regione in sinistra dell'alveo fino all'altezza della Serra, lambendo il Confine con il Comune di Casalattico.
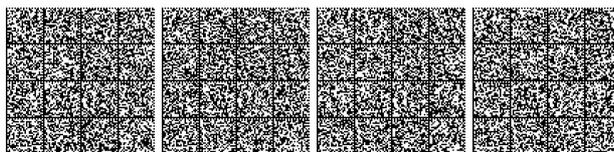
Dalla suddetta località esso si allinea nuovamente con il versante, intercetta la Strada Provinciale di accesso al centro abitato e la percorre fino alla località Sant'Andrea. Da Sant'Andrea il limite corre parallelamente alla Via Comunale che conduce al Ponte Romano sul Fiume Melfa, all'altezza del quale inizia a seguire la curva di livello dei 300 m s.l.m.. Poco a valle della località Plauto il limite infine attraversa l'alveo del Melfa entrando in territorio di Casalvieri, ruota su se stesso seguendo ancora l'isoipsa dei 300 m fino a Casal delle Mole. Da qui il limite si aggancia alla curva dei 310 metri s.l.m., la segue fino alla sponda destra dell'asta fluviale, allineandosi alla stessa verso monte fino all'altezza di Sant'Andrea. Da qui il limite segue il Melfa fino al punto di affluenza del Rio Molle, dove inizia a seguire l'alveo minore in direzione Nord fino al ponte della Strada Provinciale Roccasecca – Isernia; procede parallelamente alla curva dei 316 m s.l.m. fino alla Strada Comunale che da "Sorelle" conduce alla località Muracce, percorrendone un tratto fino all'attraversamento sul Rio Nero. Dal Rio Nero il limite piega a Sud, abbandonando la Comunale, fino ad incontrare la via per le "Sode" e percorrendo la stessa fino all'incrocio con la ex S.S. n. 627 della Vandra. La ex statale viene seguita in direzione di Atina Inferiore fino a circa 100 metri prima dell'attraversamento sul Rio Molle, quindi il limite si dirige a Nord seguendo la curva di livello dei 330 m s.l.m. fino ad intercettare l'alveo. Dall'intercetta dell'alveo segue la Via Comunale che riconduce sulla ex S.S. 627, seguendo quest'ultima fino all'abitato di Atina Inferiore, dove include tutta l'area pianeggiante in destra del Melfa. Dal "Ponte Melfa" il limite si allinea con la Via della Ferriera fino ad oltre la suddetta località, dove corre alla base dei versanti meridionali delle località Caira e Volante, lungo la curva dei 360 m s.l.m. Detta curva viene seguita fino incrociare la ex S.S. 509 di Forca d'Acero, che viene accompagnata per un breve tratto in territorio del Comune di Gallinaro; il limite torna quindi su se stesso seguendo il corso del Rio di Gallinaro fino all'altezza dell'incrocio con la Via Comunale che conduce alla località Colle Pizzuto, che viene seguita per un breve tratto. Essa viene abbandonata piegando in direzione Sud, secondo l'andamento del Rio di Settefrati, fino ad intercettare un sentiero che porta alla località Tufo. E' esclusa la zona che partendo dalla Strada Provinciale per Picinisco, in località Fregone in direzione Ovest, intercetta la curva di livello di 380m s.l.m; la segue in direzione Nord fino a raggiungere il Rio Settefrati ed in direzione Nord/Est la strada comunale. Qui in direzione Sud, oltrepassando la località Tufo, va ad incontrare il punto di partenza, in località . Fregone.
Riprendendo dalla località Tufo, si segue l'isoipsa dei 390 metri s.l.m.; detta curva di livello viene seguita lungo il tratto che abbraccia la Piana di Vito fino ad agganciarsi alla Strada Provinciale per Picinisco nei pressi delle Mole di Vito. La S.P. segna il limite dell'areale fino quasi all'altezza del Ponte Ascanio, dove viene intercettata la curva di livello dei 420 m s.l.m., seguita fino alla chiusura sulla Piana di Santa Lucia nei pressi di "Borgo Castellone."

-Art. 4-
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

-Art. 5-
Metodo di ottenimento

Metodo di coltivazione:
La semina, effettuata a mano o con la seminatrice, viene praticata dal 15 giugno al 15 luglio di ciascun anno.
L'investimento di semi è di 70-90 kg/ha.
Non è ammesso alcun tipo di concimazione. La dotazione di elementi nutritivi è solo quella residua della eventuale precessione colturale con graminacee autunno–vernine.
È ammessa la lotta fitosanitaria nel rispetto della normativa vigente.
L'irrigazione viene effettuata ogni 6-10 giorni, utilizzando le acque del fiume Melfa, del torrente Mollarino e loro affluenti con il metodo a scorrimento, a pioggia o a goccia.
La raccolta viene effettuata nel periodo compreso fra il 10 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno.
Le piante, una volta raccolte, vengono poste per l'essiccazione in ambienti coperti o scoperti per un periodo massimo di 45 giorni dalla raccolta; successivamente vengono sottoposte a trebbiatura.
In seguito il prodotto viene sottoposto alla fase di selezione manuale o meccanica allo scopo di eliminare le impurità ed i fagioli non rispondenti all'ideotipo.
La produzione ed il condizionamento del Fagiolo Cannellino di Atina devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 poiché il prodotto che non è trattato con alcun tipo di conservante, se trasportato risentirebbe di variazioni sensibili di temperatura e di umidità che oltre a variarne le caratteristiche organolettiche creerebbero le condizioni per l'attecchimento del tonchio rendendo il fagiolo inutilizzabile.

-Art. 6-
Legame con l'ambiente

Il Fagiolo Cannellino di Atina" D.O.P. viene considerato un simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di produzione così come individuato all'art 3. La sua denominazione è riconducibile all'area geografica storicamente più vocata alla coltivazione, che determina in modo univoco le peculiarità del prodotto, rendendolo perfettamente distinguibile ed inimitabile.
Infatti, le qualità organolettiche del "Fagiolo Cannellino di Atina" sono dovute alla specificità dell'ecotipo, ma soprattutto al terreno, definito "focaleto", localizzato lungo le sponde del fiume Melfa, del torrente Mollarino e dei loro affluenti, di origine alluvionale e ricco di manganese, molto percolante e di colore scuro su cui è coltivato il fagiolo. Tale composizione e struttura del terreno di coltivazione determina la principale caratteristica del prodotto data dalla presenza di un tegumento sottile, che rende il Fagiolo Cannellino di Atina più tenero rispetto a quello coltivato in altre condizioni podologiche ed è l'unico, infatti, che non necessita di essere messo a bagno prima della cottura.
L'acqua utilizzata per l'irrigazione, proveniente dal fiume Melfa, dal torrente Mollarino e dai loro affluenti, si caratterizza per un contenuto di fosforo e azoto molto bassi, ampiamente al di sotto dei limiti consentiti, testimone di un'assenza di inquinamento antropico; risulta, invece, presente il Manganese, seppure in basse concentrazioni, che contraddistingue il terreno su cui viene coltivato il Fagiolo Cannellino di Atina; il calcio, presente in quantità apprezzabile, influenza la quantità di pectine presenti nel prodotto finale.
Anche dal punto di vista climatico l'areale di produzione è caratterizzato da una situazione molto favorevole alla coltivazione del Fagiolo Cannellino di Atina. Difatti questa coltura è caratterizzata da un ciclo produttivo esclusivamente estivo e piuttosto breve (75-95 giorni), che per le sua crescita necessita di temperature diurne piuttosto elevate e notturne relativamente basse. L'escursione termica fra giorno e notte, tipica dell'area di coltivazione, influenza la crescita della pianta e di conseguenza le caratteristiche del prodotto finale.

Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nel periodo autunno-inverno, anche se frequenti sono le piogge estive tali da ridurre, o addirittura rendere assente, il periodo di aridità nei mesi di luglio ed agosto.
Il fattore umano contribuisce in modo determinante all'ottenimento di un buon prodotto. Buona parte della popolazione residente dell'areale coltiva con passione e competenza il Fagiolo Cannellino di Atina, utilizzando tecniche tramandate da generazioni di padre in figlio. Il seme che viene annualmente auto-riprodotto a livello aziendale è gelosamente custodito.
In un territorio particolarmente depresso dal punto di vista economico ed occupazionale, dove il fenomeno dell'emigrazione è ancora fortemente presente, la "riscoperta" del Fagiolo Cannellino di Atina costituisce un concreto sbocco occupazionale.
Gli elementi storici del "Fagiolo Cannellino di Atina" DOP non mancano di certo. Molteplici sono, infatti, le testimonianze, che attestano come questa leguminosa sia entrata a far parte della società locale. Già nel 1811 il Demarco definisce il "Fagiolo Cannellino di Atina" di ottima qualità, così come il Cirelli nel "Il Regno delle due Sicilie" (Vol.III 1855/60) fornisce dati statistici molto significativi sulla produzione agricola del 1853, e fra questi menziona la produzione del "Fagiolo Cannellino di Atina" dell'Agro di Atina pari a 2500 tomoli annui. Il "Fagiolo Cannellino di Atina" era molto diffuso nei poderi Visocchi, dove venivano coltivati i fagioli nelle loro tre diverse qualità: fagioli banchi, meglio conosciuti come Cannellini di Atina, fagiolo rossi e fagioli misti. Il "Fagiolo Cannellino di Atina" è stato sempre l'alimento principe dei contadini, che lo cucinavano nella caratteristica "pignata" e lo condivano con un filo di olio di oliva; in passato rappresentava il pasto unico a mezzogiorno. Dalle registrazioni riportate sui Mastri si può apprendere che i fagioli, oltre ad essere destinati al consumo familiare ed alla vendita, venivano regalati ai conoscenti ed ai parenti, proprio perché qualitativamente molti pregiati.
Dal punto di vista economico la coltivazione del "Fagiolo Cannellino di Atina", rappresenta una delle colture di maggior reddito nella valle, insieme alla coltivazione della vigna e dell'olivo.
Questo legume, inoltre, ha una notevole influenza sulla gastronomia locale, essendo un ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale. La sua denominazione è entrata ormai prepotentemente nell'uso del linguaggio comune e commerciale come largamente testimoniato dalle numerose ricette, da fatture , etichette, e depliant pubblicitari.

-Art. 7-
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06. Tale struttura è l'Autorità pubblica Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone indirizzo: Viale Roma, 03100 Frosinone, Tel. 0775.2751 - Fax 0775.270442 E-mail info@fr.camcom.it.

-Art. 8-
Etichettatura

Confezionamento
Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

- sacchetti da 250 g a 5 Kg.
- sacchetti sottovuoto da 250 g. a 5 Kg.
- vaschette da 250 g. a 3 Kg.
- vaschette sottovuoto da 250 g a 3 Kg.
- surgelati nelle confezioni sopra riportate
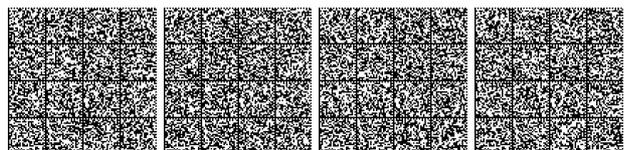
Etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- "Fagiolo Cannellino di Atina" seguita dall'acronimo DOP (Denominazione di Origine Protetta);
- Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La denominazione "Fagiolo Cannellino di Atina" è intraducibile.
Logo
Il logo, della denominazione "Fagiolo Cannellino di Atina" è costituito da due cerchi concentrici di colore pantone patinato 7522:
- quello interno è su fondo arancio, corrispondente al pantone patinato 7416, riporta un fagiolo cannellino di Atina di colore avana con pantone patinato 727, una ghirlanda, sottostante, con foglie di colore verde corrispondente al pantone patinato 361, ramo di colore pantone patinato 7522 e nastrino di colore rosso pantone patinato 185, sovrastante il fagiolo è posta una corona disegnata con linee nere al 100% colorata internamente con verde pantone patinato 582 e esternamente con giallo pantone patinato 604; sopra la corona è posta la scritta D.O.P. avente carattere Times New Roman e di colore nero al 100%.
- il cerchio esterno e quello interno sono delimitati da un filo di almeno 1 pt di colore marrone corrispondente al pantone patinato 7522; tra questi è riportata la scritta in grassetto "Fagiolo cannellino di Atina", avente carattere Times New Roman, di colore nero al 100%, mentre nella parte superiore sono poste tre stelle di colore giallo pantone patinato 394, su fondo blu pantone patinato 286 adiacenti al tricolore italiano avente il colore verde pantone patinato 361, bianco 100%, rosso pantone patinato 185,
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

10A10080

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 23 giugno 2010.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 8/10 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 5 maggio 2010, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2010 la somma di Euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonché di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in Euro 75.000,00, se presentato da più' associazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'articolo 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ed in particolare l'articolo 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
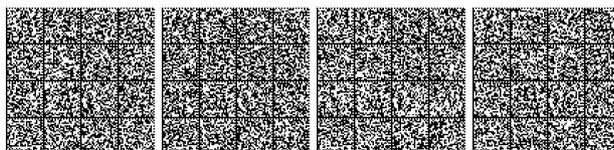
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

g) soggetto beneficiario: associazione al cui programma è stata concessa l'ammissione a cofinanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 6 della presente direttiva.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma.
2. Una stessa associazione può presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.
3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di più associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attività da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.

4. I plichi contenenti le richieste devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 1.
5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilità, una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:
   a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
   b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'articolo 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:
   a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilità di cui all'articolo 9, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura del programma;
   b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;
   c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso è stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se è stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.
7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:
   a) è costituita regolarmente;
   b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;
   c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) non persegue fini di lucro.

8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di più associazioni, la domanda deve essere corredata altresì dalla delega per la presentazione della domanda al rappresentante dell'associazione capofila, dalle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonché da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilità con il mantenimento del cofinanziamento concesso.
9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2010».

Art. 3.

Modalità e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La Direzione generale entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei programmi alle disposizioni della presente direttiva. A seguito della verifica, la Direzione generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 4.
2. La Direzione generale ha facoltà di richiedere anche tramite fax, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata, l'associazione richiedente deve ottemperare nei termini indicati nella richiesta stessa, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.

Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto.
2. La Commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'articolo 3, in ordine alla ammissibilità dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche, ai sensi dell'articolo 9, dell'ammissibilità delle spese indicate nel relativo piano finanziario, e provvede, in base ai parametri previsti dall'articolo 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
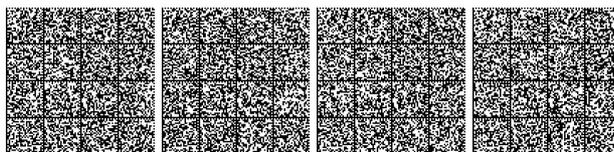
3. La relazione conclusiva di cui al comma 2, e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'Ufficio di segreteria dello stesso, ai fini della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5.

Valutazione e requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto, la Commissione di cui all'articolo 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:
   a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 15 punti;
   b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;
   c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;
   d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;
   e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;
   f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.
2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza, in particolare, del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico) di cui all'articolo 136, comma *3-bis,* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni), della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del medesimo decreto legislativo e delle clausole di esclusione e di rivalsa.
3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto anche delle iniziative di informazione ed educazione, prioritariamente rivolte ai giovani, sui comportamenti finalizzati alla prevenzione della sinistrosità.
4. Il punteggio di cui al comma 1, lettera f), è destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da più associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto già previsto all'articolo 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che già partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.
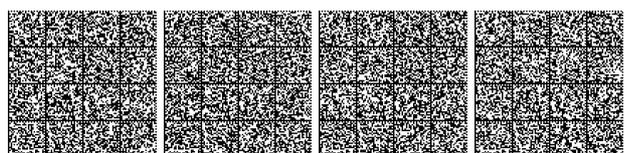
5. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
6. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 34 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi nove posti, nonché quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al nono posto.

Art. 6

Ammissione al cofinanziamento e modalità di erogazione

1. Per i programmi ritenuti idonei, previa delibera del CNCU, il Ministero concede in via provvisoria il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% del costo totale del programma stesso con il limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di Euro 75.000,00 se presentato da più associazioni.
2. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
3. Per i progetti idonei è data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'Ufficio competente della Direzione generale; per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
4. L'erogazione del cofinanziamento è effettuata secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;
   b) una seconda quota a saldo, a seguito della concessione definitiva di cui al successivo articolo 8, comma 5.

Art. 7.

Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi del precedente articolo 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 3.
2. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia del soggetto beneficiario, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno tre mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa.
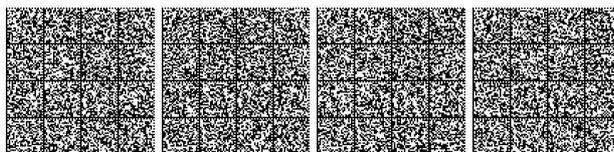
Art. 8.

Presentazione del rendiconto

1. E' fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'articolo 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero, sulla base della documentazione di cui al comma 1, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili, procede a ricalcolare l'importo del cofinanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello ammesso in via provvisoria, e sottopone gli esiti dell'istruttoria alle valutazioni del CNCU.
3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota già erogata a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire le somme eccedenti con le medesime modalità di cui al comma 1.
5. Il CNCU delibera la concessione definitiva del cofinanziamento.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a cofinanziamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto, esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda, direttamente imputabili al programma e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione altresì dell'avvenuto pagamento, e relative alle seguenti voci:
   a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti:* acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il programma, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto del programma;

b) *spese di consulenza,* relative a consulenze professionali aventi a contenuto l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto del programma, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica autonoma o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, dotati di adeguata e non occasionale esperienza; questi ultimi purché non ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso. Non sono ammissibili le consulenze professionali per la redazione del progetto;

c) spese dì retribuzione del personale dipendente dalle associazioni o di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente. Per le spese di personale, devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) Spese generali: spese documentate, sostenute per la realizzazione del programma complessivamente considerato, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), e c).

2. Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del decreto, i costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali;
3. Il totale delle spese di cui al comma 1, lettere c), e d) è ammissibile nei limiti del 50% del costo totale del programma.
4. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
   a) al lordo di IVA da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;
   b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

5.Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto.

7. I titoli di spesa in originale sono conservati presso l'associazione intestataria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte del Ministero. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti l'esclusiva destinazione delle stesse al progetto finanziato ai sensi del presente decreto e, su tutti i titoli di spesa originali, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: "Spesa finanziata dal CNCU ai sensi della legge 57/2001, anno 2010".
8. Fermi i limiti di cui al precedente comma 3, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.

La presente direttiva è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 323

10A09962

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). Relazione sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 15/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che – all'art. 1, come integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 – ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, dispone che siano individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che abroga il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (*G.U.* n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003:

ha quantificato in complessivi 43,9 milioni di euro le quote di limiti di impegno da riservare al piano straordinario;

ha preso atto che il piano predisposto secondo la procedura di cui alla richiamata normativa non riporta l'elenco degli interventi da effettuare, bensì individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale – da predisporre nei limiti delle disponibilità, da ripartire tra le Regioni sulla base del «rischio potenziale» – ed ha ritenuto che l'effettiva dimensione del piano e del fabbisogno prioritario potessero essere definiti solo in prosieguo;

ha approvato il 1° Programma stralcio per un costo complessivo di 193.8 milioni di euro in termini di volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di 17,3 milioni di euro, individuando il soggetto abilitato ad accendere i relativi mutui nel titolare del singolo intervento (Provincia o Comune);

ha invitato i Ministeri interessati a relazionare periodicamente sull'attuazione di detto Programma e a sottoporre a questo Comitato, non appena ultimato l'*iter* di rito, un altro Programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, indicata pari complessivamente a 26,5 milioni di euro;

Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della suddetta delibera, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;

Vista la delibera di questo Comitato 2 dicembre 2005, n. 157 (*G.U.* n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera n. 102/2004 sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, è stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempi-

menti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari;

Vista delibera 17 novembre 2006 n. 143 (*G.U.* n. 100/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ha finanziato il Programma medesimo per ulteriori 295,1 milioni di euro e ha proceduto al definanziamento di alcuni interventi riprogrammando le relative risorse nell'ambito delle stesse aree originariamente destinatarie dei contributi;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (*G.U.* n. 110/2009), con la quale il CIPE

ha accantonato per la prosecuzione dell'attuazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, a valere sullo stanziamento dei cui all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008, le seguenti risorse:

una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

ha stabilito che la definitiva assegnazione delle suddette quote sarebbe avvenuta sulla base del 3° Programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca – avrebbe sottoposto al Comitato entro il 30 giugno 2009;

Vista la nota 5 ottobre 2009, prot. n. 0012242, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la «Relazione semestrale sull'avanzamento al 30 giugno 2009» dei primi due Programmi stralcio, approvati da questo Comitato con le delibere n. 102/2004 e n. 143/2006;

Considerato che, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, gli importi complessivi assegnati al Mezzogiorno, ad esclusione della Sardegna, assorbono circa il 67 per cento delle risorse;

Considerato che il 3° Programma stralcio – già sottoposto all'esame della Conferenza Stato Regioni – in mancanza del relativo parere non è stato ancora sottoposto all'attenzione del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Prende atto

della Relazione che dà conto, al 30 giugno 2009, dello stato di avanzamento del 1° e del 2° Programma stralcio del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e in particolare che:

per il 1° Programma stralcio risulterebbero non avviati interventi per un importo pari a 31 milioni di euro (il 16 per cento dell'importo del programma);

per il 2° Programma stralcio si sono riscontrate situazioni di ritardo del tutto analoghe, con interventi non avviati per un ammontare di 147 milioni di euro (50 per cento del totale del programma);

a giudizio del Ministero istruttore, l'attuazione dei programmi è stata ostacolata dalle difficoltà di coordinamento tra i molti enti interessati - anche relativamente alla procedura di sottoscrizione dei contratti di mutuo - e negativamente influenzata dalla strutturale carenza di una progettazione «di base», che il più delle volte «insegue» le disponibilità finanziarie piuttosto che orientarne la programmazione;

lo stesso Ministero istruttore ritiene comunque che la procedura amministrativa adottata a partire dal 2007 sia stata di stimolo per l'attivazione di sinergie fra i diversi Enti coinvolti, portando in alcuni casi alla riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi;

in occasione dell'approvazione del 2° Programma stralcio (delibera CIPE n. 143/2006), si è provveduto a definanziare gli interventi non più attuali, e tale azione ha corretto alcuni errori di programmazione, rendendo disponibili risorse altrimenti vincolate a interventi di difficile se non impossibile realizzazione.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a:

1. relazionare sulle iniziative che intendono intraprendere per il superamento delle criticità emerse nell'attuazione dei primi due programmi stralcio, come risulta dai dati riportati nella relazione e con riferimento in particolare alle problematiche relative al 2° Programma, al fine di conseguire l'obiettivo del completamento dei programmi medesimi, indicando nel contempo i tempi necessari;

2. far conoscere lo stato di predisposizione del 3° Programma stralcio, posto che questo Comitato ha già accantonato le relative risorse con la citata delibera 18 dicembre 2008, n. 114, e tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);

3. indicare una previsione sui tempi della sottoposizione del 3° Programma stralcio a questo Comitato, ai fini dell'utilizzazione del predetto accantonamento per le urgenti finalità del Programma stesso;

4. fornire, altresì, una panoramica del complesso delle altre iniziative in atto in materia di edilizia scolastica a valere sulle risorse assegnate al settore dai vari commi dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 nonché a valere su tutti gli altri canali di finanziamento previsti per il settore stesso.Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

10A10204
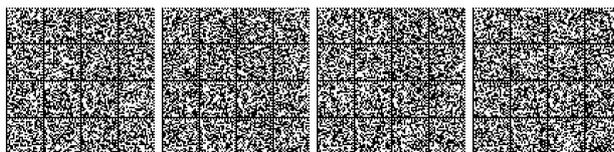
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 45/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che – all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi;

Vista la nota 15 aprile 2010, n. 16321, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici concernenti il Dipartimento sopra citato da eseguire nel triennio 2010-2012 nonché l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2010;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

che il Programma triennale 2010-2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche, costituite – queste ultime – dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi);che il Programma è corredato dalla consueta relazione, che dà conto dell'attuazione della precedente programmazione 2009-2011 nonché dell'impostazione della programmazione per il triennio in corso, e che, in particolare, la relazione evidenzia che:

in merito alla programmazione dell'anno 2009, è stato autorizzato l'espletamento delle procedure di affidamento della manutenzioni straordinarie e sono stati impegnati i relativi fondi;

a seguito della verifica delle priorità degli interventi che nella precedente programmazione erano previsti per il 2010 e tenuto conto delle nuove disponibilità per il triennio 2010-2012, è stato ritenuto di prevedere per il corrente anno ulteriori lavori di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari, riducendo e traslando agli anni successivi gli interventi originariamente programmati per l'anno in corso;

che, come per gli anni precedenti, tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili, il Programma non prevede ampliamenti o realizzazioni di nuove sedi, ma riguarda solamente interventi di manutenzione straordinaria, mirati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti e – in particolare – finalizzati alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento dello stesso alle normative vigenti;

che Il Programma 2010-2012 in esame include 9 interventi per un costo totale di euro 2.575.350, imputato sullo stanziamento del capitolo 7100 («Spese per la progettazione e la realizzazione d'impianti») per l'anno in corso e sugli stanziamenti dello stesso capitolo previsti per l'anno 2011 – che nella precedente programmazione era privo di assegnazioni – e per l'anno 2012;

che, come evidenziato dalla citata relazione, le risorse relative al triennio sono destinate per il 30,8 per cento ad interventi del Mezzogiorno, mentre ad interventi del Nord e del Centro sono destinati – rispettivamente – il 45,03 per cento ed il 24,17 per cento delle citate risorse;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi 5 interventi, per un costo complessivo di euro 1.501.150;

che anche il Programma in esame, come i precedenti, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati, in quanto gli interventi sono relativi a strutture destinate all'attività istituzionale dell'Amministrazione;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
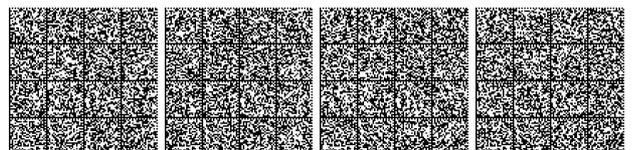
Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

10A10203

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 46/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i Programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei Programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), approvato con deliberazione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2001, S.O.) e modificato con deliberazione n. 8224 del 26 settembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2004), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Ente;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei Programmi triennali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi;

Vista la nota 22 gennaio 2010, n. 1552, con la quale il Presidente dell'I.N.F.N. ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2010-2012 e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2010;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati nella parte finale della delibera 8 maggio 2009, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/2009), ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Prende atto:

che il Programma in oggetto, elaborato secondo le direttive emanate dall'Istituto con nota 16 giugno 2009, n. 11395, è stato approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 11277 del 21/22 dicembre 2009;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla Relazione sullo stato di attuazione del Programma relativo al triennio precedente, tale Relazione — nel dare atto della coerenza del Programma con il Piano nazionale per la ricerca e con il Programma triennale delle attività dell'Istituto relativo agli esperimenti da condurre — riferisce puntualmente in merito allo stato di attuazione dei lavori inseriti, dalla precedente programmazione triennale, nell'elenco annuale 2009 e successivo aggiornamento e dà conto dello stato di attuazione degli interventi che erano stati previsti per il biennio 2010-2011 e dell'eventuale riconferma degli stessi nel Programma ora in esame;
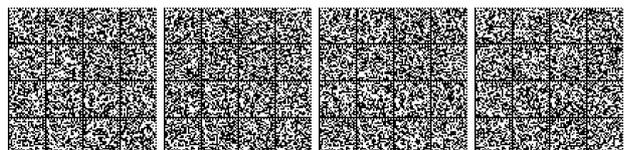
che il Programma del triennio 2010-2012 prevede la realizzazione di 9 interventi, del costo complessivo di 19,4 milioni di euro, per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, presso un numero limitato delle strutture in cui si articola l'Istituto (i tre Laboratori nazionali di Frascati, di Legnaro e del Gran Sasso);

che, relativamente alla distribuzione geografica, i suddetti interventi sono imputati per il 93,2 per cento al Nord, il 4,8 per cento al Centro e il 2 per cento al Sud;

che nell'anno 2010, unico dotato di copertura finanziaria effettiva, è prevista la realizzazione di 6 dei richiamati 9 interventi (per un costo complessivo di 1,8 milioni di euro), i cui lavori verranno avviati nell'anno corrente — per 3 opere verranno anche conclusi — e la cui localizzazione è per il 26,7 per cento al Nord, per il 51,6 per cento al Centro e per il 21,7 per cento al Sud;

che il Programma trova copertura nelle risorse assegnate all'Istituto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del capitolo 7236 («Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»);

che il Programma prevede, a fronte della spesa di 1,8 milioni di euro relativa all'anno corrente, una spesa di 17,1 milioni di euro per l'anno 2011, con un forte incremento, ed un notevole decremento per il 2011, ultimo anno del triennio, in cui la spesa è prevista per 0,5 milioni di euro;

che la quantificazione delle risorse del biennio 2011-2012 deriva dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che — se non concretamente avviabili negli anni d'imputazione, ma riconfermate dall'Istituto — saranno riproposte, a scorrimento, negli anni successivi;

che il Programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita:

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2011-2013:

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano per la ricerca;

a corredare il suddetto Programma 2011-2013 di una Relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2011 e 2012 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri Programmi triennali, corredati da una sintetica Relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda

al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e di trasmettere a questo Comitato una Relazione generale che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti, non solo a carico del bilancio dello Stato, destinati al settore della ricerca.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A10202

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi di Genova. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 48/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i Programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi ob-

bligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei Programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova — emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 20 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/1995) e successive modificazioni — che, all'art. 1, individua nel Rettore il legale rappresentante della predetta Università;

Vista la nota 21 settembre 2009, n. 24734 IX-2, con la quale la suddetta Università ha trasmesso, ai sensi del richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2009-2011;

Vista la nota 18 dicembre 2009, n. 35598 IX-2, con la quale il Rettore della predetta Università ha formalizzato la trasmissione del succitato Programma, provvedendo, nel contempo, a fornire chiarimenti in merito al Programma stesso e a trasmettere lo stralcio del verbale relativo alla seduta del Consiglio d'amministrazione dell'Ateneo tenutasi il 14 luglio 2009 nel corso della quale — tra l'altro — è stato approvato l'adeguamento del Programma sopra citato;

Vista la nota 18 gennaio 2010, n. 1026 IX-2, con la quale il Rettore della suddetta Università ha trasmesso, ai sensi del già citato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di limitare la valutazione del Comitato al solo Programma relativo al triennio 2010-2012, in quanto al momento in corso di attuazione;

Su proposta del rettore dell'Università degli studi di Genova;

Prende atto:

che il Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi di Genova comprende — secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 — interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione;

che il costo complessivo dei quattro interventi inseriti nel Programma sopra indicato ammonta a 1,27 milioni di euro ed è imputato per 0,95 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso e per 0,32 milioni di euro sulle disponibilità ipotizzate per l'anno 2011, non essendo previste disponibilità per l'anno 2012;

che la copertura del costo complessivo è imputata esclusivamente ad «entrate acquisite mediante contrazione di mutuo»;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi i tre interventi relativi alle manutenzioni straordinarie, che rivestono tutti la massima priorità e che hanno un costo complessivo di 0,95 milioni di euro;

che i lavori relativi ai tre interventi sopra citati saranno avviati nel corso del terzo trimestre del 2010 e si concluderanno nell'anno 2011;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi di Genova con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita:

L'Università degli studi di Genova a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una Relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle Università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A10201
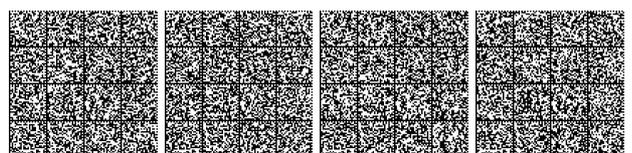
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010)**, coordinato con la legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti in materia di energia

1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

*3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-*quinquies *del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella* Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

a) *poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

b) *mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate».*

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati.

Riferimenti normativi:

La sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 23 giugno 2010 - 1° serie speciale.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Interventi urgenti per le reti sull'energia). — 1. Su proposta del Ministro delo sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'art. 2-quinquies *del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella* Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

a) *poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

b) *mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.*

4-*bis*. All'art. 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

4-*ter*. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell' articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, né tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-*quater*. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. È nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-*quinquies*. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato,
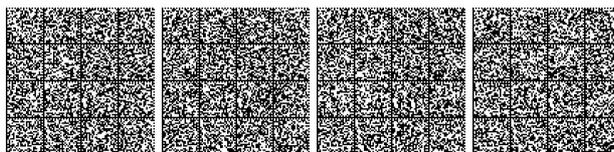
il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 185 *(Limiti al campo di applicazione).* — 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

c-*bis*) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera *p)*, comma 1 dell'art. 183:

materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».

Art. 1 - *bis*

Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas

1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente i unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di i conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali i per il funzionamento del sistema.

2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

Art. 1 - *ter*

Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW

1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:

a) *la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera* a)*, si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;*

b) *la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera* c)*, si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché di nomine di energie»:

«Art. 42 *(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica).* — 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

"7-*bis*) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare".

2. Alla lettera c-*bis*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma".

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1-*bis*, fonte eolica off-shore, il coefficiente: "1,10" è sostituito dal seguente: "1,50";

b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" è sostituito dal seguente: "1,30".

5. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-*ter* è abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 è sostituito dal seguente: "6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";

b) il numero 7 è abrogato;

c) il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".

7. All'art. 2, comma 150, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".

8. All'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento"».

Art. 1 - *quater*

Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A)*.

«Art. 22 *((L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,in part. articoli 34 ss, e 149).* — 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*;

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-

edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.».

«Art. 23 *(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).* — 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.

L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività (Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5).».

— Si riporta il testo della tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità:

Fonte	Soglie
1) Eolica	60 kW
2) Solare fotovoltaica	20 kW
3) Idraulica	100 kW
4) Biomasse	200 kW
5) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW ».

Art. 1 - *quinques*

Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

«Art. 12 *(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)*. (*Omissis*).

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.»

Art. 1 - *sexies*

Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico

1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.ù

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 - *septies*

Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

*1. Il comma 1 dell'art. 2-*sexies *del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:*

«1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.*

*1-*bis. *La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione».*

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n, 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dalla presente legge.

«Art. 2-*sexies*. *(Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare) —1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.*

*1-*bis. *La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione»;*

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

«Art. 12 *(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)*. — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico , che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99). Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere … l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-*bis*. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
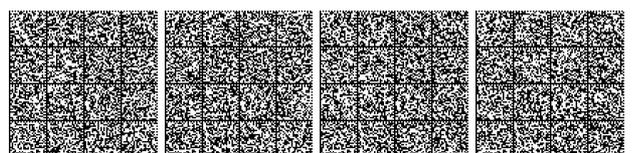
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto. Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

8. *(Abrogato)*

9. Le disposizioni di cui di precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Art. 1 - *octies*

Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-*septies*.

Art. 1 - *novies*

Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA

*1. All'art. 1-*sexies*, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: «e notifica» sono sostituite dalle seguenti: «che può notificare».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*sexies*, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-*sexies*. *(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.)* — 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento. AI procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-*bis*. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio
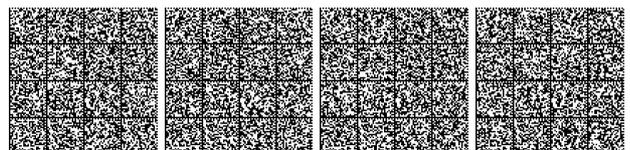
della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-*quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.

4-*quinquies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni. stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

4-*septies*. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-*octies*. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

4-*novies*. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-*decies*. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-*undecies*. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-*octies* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico *che può notificare* all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-*duodecies*. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-*terdecies*. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

4-*quaterdecies*. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-*sexies*. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai princìpi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'àmbito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».
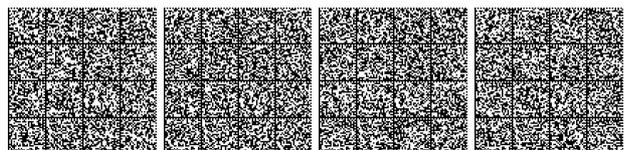
Art. 2.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

«1-bis. *Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità e in posizione di terzietà, secondo i princìpi del diritto dell'Unione europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.*

1-ter. *Alla convenzione di cui al comma 1*-bis *si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», come modificato dalla presente legge:

«Art. 28 *(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).* — 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al *31 dicembre 2010* in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'art. 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

1-*bis*. A completa attuazione di quanto previsto dall'art. 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-*ter*. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.».

Art. 3 - *bis*

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva).* — 1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-6. (Abrogati).

7. All'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è abrogato;
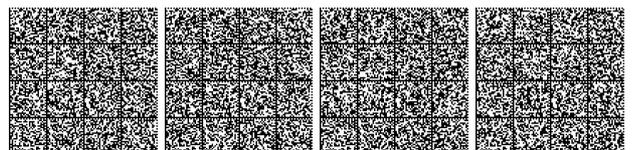
b) dopo il comma 61-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

"61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b-*bis*) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" è inserita la seguente: ", 23";

b-*ter*) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b-*quater*) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

"23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004".

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. (Soppresso).

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

11-*bis*. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad

applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.

14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna, la concessione mediante procedure di gara entro il *31 dicembre 2011*. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;

d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.

14-*bis*. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-*bis*, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'art. 1, comma 15, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro.

14-*quater*. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10414
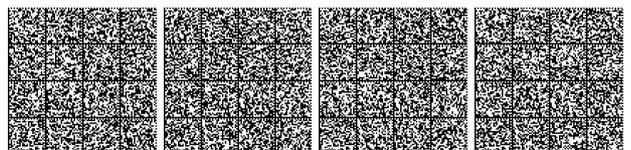
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rocefin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1624 del 30 luglio 2010

Titolare AIC: ROCHE S.P.A. (codice fiscale 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in PIAZZA DURANTE, 11, 20131 - MILANO (MI) Italia

Medicinale: ROCEFIN

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 025202019 - "250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML

AIC N. 025202033 - "500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML

AIC N. 025202058 - "1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 3,5 ML

AIC N. 025202096 - "1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 10 ML

AIC N. 025202108 - "2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO

AIC N. 025202110 - "1 G/3,5 POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLAC.NO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 3,5 ML + KIT DI SOMMINISTRAZIONE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A10081

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V& A.N/V n. 1545 del 15 luglio 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Tioside"».

Nell'estratto della determinazione relativo al medicinale «Tioside» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010,

ove è scritto:

«relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 033982012 - "4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTAMUSCOLARE" 6 FIALE

AIC N. 033982024 - "4 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE RIGIDE

AIC N. 033982036 - "0,25% CREMA" 1 TUBO DA 30 G»,

leggasi:

«relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 033982024 - "4 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE RIGIDE».

10A10094

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V& A.N/V n. 1544 del 15 luglio 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Muscoril"».

Nell'estratto della determinazione relativo al medicinale «Muscoril» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010,

ove è scritto:

«relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 015896018 - "4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE DA 2 ML

AIC N. 015896020 - "4 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE

AIC N. 015896083 - "8 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE»,

leggasi:

«relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 015896020 - "4 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE

AIC N. 015896083 - "8 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE

AIC N. 015896095 - "8 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE».

10A10095

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1518 del 29 dicembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Sandoz».

Nell'estratto della determinazione 1518/2009 del 29 dicembre 2009 relativa al medicinale per uso umano LEVOCETIRIZINA SANDOZ pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 27 del 3 febbraio 2010 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

Il sollievo dai sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e persistente;

il sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica,

Leggasi:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

Il sollievo dai sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

il sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica.

10A10117

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1793 del 5 luglio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Fidia».

Nell'estratto della determinazione 1793 del 5 luglio 2010, relativa al medicinale per uso umano LEVOCETIRIZINA FIDIA, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 158 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2010; vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Indicazioni terapeutiche: Levocetirizina Fidia è indicata per alleviare i sintomi dell'orticaria idiopatica cronica;

leggasi:

Indicazioni terapeutiche: Levocetirizina è indicata per:

il sollievo dai sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne

il sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica.

10A10118

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1810-XV.J(5462) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 127,5);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 135,6);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 159,9);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 176,1);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 208,5);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 249,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 297,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 402,9);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 411,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 524,4);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 654,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-072 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 816,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11193-XV.J(5504) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 51 – A.P.E. PARENTE (massa attiva g 25,006);
- 53 – L.1 A.P.E. PARENTE (massa attiva g 2,006);
- 53 – L.2 A.P.E. PARENTE (massa attiva g 2,006);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Romualdo, in nome e per conto della "A.P.E. di Parente Romualdo" con fabbrica di prodotti esplodenti in Bergantino (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4478-XV.J(5540) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 90V-01-01 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-03 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-04 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-05 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-06 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-07 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-09 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-12 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-13 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-14 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-15 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-18 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-19 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-21 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-23 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-24 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-25 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-26 (massa attiva g 1538);
- 90V-01-38 (massa attiva g 1538);
- 90V-02-01 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-03 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-04 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-05 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-06 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-07 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-09 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-12 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-13 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-14 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-15 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-18 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-19 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-21 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-23 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-24 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-25 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-26 (massa attiva g 2168);
- 90V-02-38 (massa attiva g 2168);
- 90V-03 02/02 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 02/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 02/19 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 02/23 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 05/05 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 06/06 (massa attiva g 2528);

- 90V-03 08/08 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 10/10 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 14/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 14/14 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 14/19 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 15/15 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 17/17 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 17/25 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 20/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 20/19 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 21/21 (massa attiva g 2528);
- 90V-03 21/23 (massa attiva g 2528);
- 90V-04-01 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-03 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-04 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-05 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-06 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-07 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-09 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-12 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-13 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-14 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-15 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-18 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-19 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-21 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-23 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-24 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-25 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-26 (massa attiva g 2078);
- 90V-04-38 (massa attiva g 2078);
- 90V-05 02/02 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 02/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 02/19 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 02/23 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 05/05 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 06/06 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 07/07 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 08/08 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 10/10 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 14/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 14/14 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 14/19 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 15/15 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 17/17 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 17/25 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 20/09 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 20/19 (massa attiva g 2528);

- 90V-05 21/21 (massa attiva g 2528);
- 90V-05 21/23 (massa attiva g 2528);
- 90V-06-01 (massa attiva g 1268);
- 90V-06-02 (massa attiva g 1268);
- 90V-07-01 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-03 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-04 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-05 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-06 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-07 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-09 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-12 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-13 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-14 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-15 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-18 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-19 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-21 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-23 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-24 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-25 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-26 (massa attiva g 2366);
- 90V-07-38 (massa attiva g 2366);
- 90V-08-01 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-03 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-04 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-05 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-06 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-07 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-09 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-12 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-13 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-14 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-15 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-18 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-19 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-21 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-23 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-24 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-25 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-26 (massa attiva g 1808);
- 90V-08-38 (massa attiva g 1808);
- 90V-09-01 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-03 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-04 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-05 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-06 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-07 (massa attiva g 2978);

- 90V-09-09 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-12 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-13 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-14 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-15 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-18 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-19 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-21 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-23 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-24 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-25 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-26 (massa attiva g 2978);
- 90V-09-38 (massa attiva g 2978);
- 90V-10-01 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-03 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-05 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-09 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-14 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-15 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-18 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-19 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-23 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-25 (massa attiva g 2168);
- 90V-10-26 (massa attiva g 2168);
- 90V-11-01 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-03 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-05 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-09 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-14 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-15 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-18 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-19 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-23 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-25 (massa attiva g 1988);
- 90V-11-26 (massa attiva g 1988);
- 90V-13-04 (massa attiva g 2168);
- 90V-15 01/21 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 09/02 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 09/14 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 09/21 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 19/02 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 19/14 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 23/02 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 23/14 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 23/21 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 25/02 (massa attiva g 2276);
- 90V-15 25/14 (massa attiva g 2276);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di fuochi artificiali in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3098-XV.J(5548) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 125 mm ART. 1360 – CODA DI CAVALLO GIALLO MAGNESIO (massa attiva g 582,1);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 125 mm ART. 1361 – CODA DI CAVALLO ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 589,1);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 125 mm ART. 1362 – CODA DI CAVALLO VERDE MAGNESIO (massa attiva g 599,1);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 125 mm ART. 1364 – CODA DI CAVALLO PIOGGIA ORO (massa attiva g 689,1);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 125 mm ART. 1365 – CODA DI CAVALLO PIOGGIA ARGENTO (massa attiva g 699,1);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare in nome e per conto della Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco & C. di licenza di fabbricazione di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3099-XV.J(5549) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE BLU ART. 3302 (massa attiva g 173,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE ARANCIO ART. 3322 (massa attiva g 166,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE LILLA ART. 3323 (massa attiva g 177,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE TURCHESE ART. 3329 (massa attiva g 174,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE KAMURO ART. 3330 (massa attiva g 167,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE ORO + CRACKLING ART. 33520 (massa attiva g 161,1);
- CANDELA ROMANA 30 mm – 8 VULCANI STELLE TREMOLANTE BIANCO + CRACKLING ART. 33720 (massa attiva g 168,1);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare in nome e per conto della Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco & C. di licenza di fabbricazione di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall’istante, devono chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5399-XV.J(5577) del 28.07.2010, il manufatto esplosivo denominato: “B030-6m-30s-AG” (massa attiva g 25) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di fuochi artificiali in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall’istante, devono chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11387-XV.J(5510) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 524 D.O. AV 524 *(massa attiva g 680,00)*
- ALESSI 525 D.O. AV 525 *(massa attiva g 714,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11386-XV.J(5021) del 28.07.2010, il manufatto esplosivo denominato: “BC6228(d.f.:FS1067)” *(massa attiva g 193,80)* è riconosciuto, su istanza del Sig. Lipori Giovanni, titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in Giugliano in Campania (Na) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto denominato “BC2005 (d.f.: FS162)” *(massa attiva g 186,00)* è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette del manufatto denominato “BC6228(d.f.:FS1067)”, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
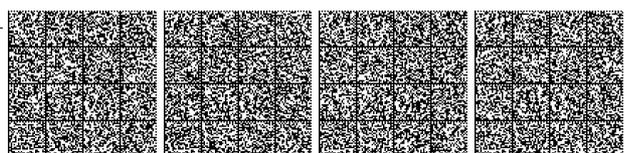
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2530-XV.J(5458) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BATTERIA NOTTE CINESE TREMOLANTE GIALLO *(massa attiva g 305,00);*
- BATTERIA NOTTE CINESE BLU *(massa attiva g 330,00);*
- BATTERIA NOTTE CINESE ROSSO *(massa attiva g 330,00);*
- FINALE PANNEGGIA MEDIA *(massa attiva g 1491,00);*
- PANNEGGIA MEDIA *(massa attiva g 137,00);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in Torremaggiore, Loc. – Pagliara Vecchia (FG) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2517-XV.J(5524) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm ROSSO + LAMPI Art. 851R" (massa attiva g 350,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm BLU + LAMPI Art. 852R" (massa attiva g 346,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm VIOLA + LAMPI Art. 853R" (massa attiva g 344,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm GIALLO MAGNESIO + LAMPI Art. 860R" (massa attiva g 338,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm ROSSO MAGNESIO + LAMPI Art. 861R" (massa attiva g 340,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm VERDE MAGNESIO + LAMPI Art. 862R" (massa attiva g 332,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm PIOGGIA ARGENTO + LAMPI Art. 865R" (massa attiva g 352,4)
- "ARTIFIZIO CILINDRICO 85 mm MISTO + LAMPI Art. 867R" (massa attiva g 345,4)

sono riconosciuti su istanza del sig. Bauducco Francesco, in nome e per conto della ditta "Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco e C." con fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4464-XV.J(5567) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "4 SIR C90 LM" (massa attiva g 476)
- "4 X C90 LM" (massa attiva g 466)
- "XX C80 LM" (massa attiva g 376)
- "XX C100 LM" (massa attiva g 600)
- "SCALA 8 C100 LM" (massa attiva g 646)
- "COLPO 70 LM" (massa attiva g 203)

sono riconosciuti su istanza del sig. Lanci Renato, con fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Ch) località Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2075-XV.J(5535) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

I manufatti esplosivi denominati:

- "C13 torre 2# CTi" *(massa attiva g 1079)*
- "C13 torre 4B# CTi" *(massa attiva g 1188)*
- "C13 torre 9Ti" *(massa attiva g 1334)*
- "C21 spiga 2C 3+" *(massa attiva g 9696)*
- "F16 torre bianca" *(massa attiva g 1085)*
- "KF15 spiga" *(massa attiva g 1170)*
- "KT9 serra 9RTi" *(massa attiva g 565)*
- "KT78 Rullo10" *(massa attiva g 330)*
- "KT78 serra 12" *(massa attiva g 383)*
- "KT80 lupi CB" *(massa attiva g 386)*
- "KT80 RTi" *(massa attiva g 437)*
- "KT80 Rullo 14" *(massa attiva g 411)*
- "KT80 SS CB" *(massa attiva g 434)*
- "KT80 VTi" *(massa attiva g 452)*
- "KT105 Turrise # C" *(massa attiva g 710)*
- "KT105 S4B#Ti" *(massa attiva g 662)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio in Montano Antilia (Sa), loc. Serra – frazione Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9060-XVJ/6/15/2005 (CE 7/2010) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.02.0114	EURANFO 77	14.04.2010	0082	1.1 D	II
0080.EXP.02.0147	MARTIA SEI	14.04.2010	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice la società S.E.I., Società Esplosivi Industriali Spa, con stabilimento in Domusnovas (Cagliari) ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della stessa società. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti anche presso gli stabilimenti della Soc. Pravisani S.p.a. Usine de Sequals – Prati del Bbriss, Sequals, Pordenone (ITALIA).

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8546-XVJ/5/8/2009 (CE 8/2010) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.02.0148	SEICORD 6 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0149	SEICORD 10 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0150	SEICORD 12 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0151	SEICORD 15 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0152	SEICORD 20 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0153	SEICORD 40 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0154	SEICORD 60 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.08.0040	SEICORD 70 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.02.0155	SEICORD 80 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II
0080.EXP.03.0037	SEICORD 100 g	16.06.2009	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice la società S.E.I., Società Esplosivi Industriali Spa, con stabilimento in Domusnovas (Cagliari) ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della stessa società. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti anche presso gli stabilimenti della Soc. Pravisani S.p.a. Usine de Sequals – Prati del Bbriss, Sequals, Pordenone (ITALIA).

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9463-XV.J(5142) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "BC-F002 RAINBOW FOUNTAIN (d.f. FS-152)" (massa attiva g 108,3);
- "BC-F004 SUNRISE FOUNTAIN (d.f. FS-153)" (massa attiva g 69,2);
- "0503L TWITTER GLITTER (d.f. FS-907)" (massa attiva g 97,77);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P.S. per la Ditta Fireworks Sud s.n.c., di Lipori Giovanni & C., con deposito in località Scafarea - Giuliano In Campania (NA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C, dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4805-XV.J(4932) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- LUPO 18 (massa attiva g 21);
- LUPO 26 (massa attiva g 25,1);
- TRAC 5 PIEGHE FAUSTUS (massa attiva g 20,5);
- BOMBA FAUSTUS EXPORT C230 (massa attiva g 22000);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Scudo Fausto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Roccarainola (NA) – loc. contrada Camposano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Ai sensi della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11.1.2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 27 del 2.2.2001, il prodotto denominato "bomba Faustus export C230" non può essere destinato all'utilizzo sul territorio nazionale in quanto il suo calibro supera il massimo consentito per lo sparo che è determinato in 210 mm per i fuochi aerei di forma cilindrica; pertanto, esso può essere fabbricato per essere destinato all'esportazione. Tale limitazione deve essere chiaramente riportata in etichetta di ciascun articolo.

Inoltre, le etichette di ciascuno dei restanti prodotti oggetto del presente provvedimento devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3687-XV.J(5553) del 28.07.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- PFA-02010-VERDE/B (massa attiva g 348,35);
- PFA-02010-ROSSO/B (massa attiva g 348,35);
- PFA-02010-BLU/B (massa attiva g 348,35);
- PFA-02010-VERDE/O (massa attiva g 348,35);
- PFA-02010-ROSSO/O (massa attiva g 348,35);
- PFA-02010-BLU/O (massa attiva g 348,35);

sono riconosciuti, su istanza del sig. sig. Parente Giuseppe, titolare di licenza di fabbricazione di fuochi artificiali con esercizio sito in Baldissero Torinese (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A10278

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 40 g/kg»

Provvedimento n. 135 del 14 luglio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TILMOVET 40 g/kg

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0019/001/IB/001

Confezioni:

sacco da 5 kg A.I.C. n. 104000017

sacco da 20 kg A.I.C. n. 104000029.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 – 2600 Antwerpen – Belgio

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB – modifica periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A10018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Tilmovet 250 mg/ml concentrato liquido per uso orale.

Provvedimento n. 136 del 14 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario TILMOVET 250 mg/ml concentrato liquido per uso orale

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0016/001/IB/001

Confezioni:

flacone da 960 ml, A.I.C. n. 103959019.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen – Belgio.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica periodo di validità del prodotto finito

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A10019

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor DWC» soluzione orale.

Provvedimento n. 137 del 14 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR DWC soluzione orale.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0127/001/IB/010

Confezioni:

bottiglia da 2,17 l in HPE, A.I.C. n. 103506010.

Titolare A.I.C.: Intervet, con sede in Beaucouzé - Angers Technopole - Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl ,con sede in Segrate Milano, Via F.lli Cervi snc - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 15 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A10020

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquida Trei».

Provvedimento n. 138 del 16 luglio 2010

Medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% liquida TREI

Confezioni:

tanica da 5 kg A.I.C. n. 102797038:

tanica da 10 kg A.I.C. n. 102797026;

bag in box da 10 kg A.I.C. n. 102797014.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori – TREI SpA, con sede legale in Modena, Viale Corassori 62 – codice fiscale 00177780350

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB n. 42, a2 - introduzione validità dopo prima apertura;

Variazione tipo IB n. 42, a3 - introduzione validità dopo diluizione.

Si autorizza l'introduzione della validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi e l'introduzione della validità dopo diluizione pari a 8 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione ddi origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 7 luglio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “FRANCIACORTA”

Articolo 1.

Denominazioni e vini

1.1. La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:

“Franciacorta”;
“Franciacorta” Satèn;
“Franciacorta” Rosé;
“Franciacorta” millesimato;
“Franciacorta” riserva.

Articolo 2.

Base ampelografica

2.1. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;

possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.

2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.

Articolo 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l’intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
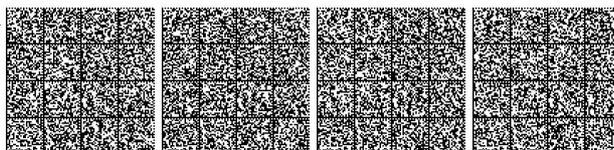
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Articolo 4.

Norme di viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Franciacorta" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

Per la produzione di tutti i vini "Franciacorta" sono da escludere i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).

Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.

Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione "Franciacorta".

4.2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.

4.3. Forme di allevamento.

Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).

Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Interventi di sostegno.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è 10 tonnellate e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è 9,5 per tutti i vini di cui all'art. 1.

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità dell'acino. In particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve superare i 40 cm.

La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:

primo anno zero;

secondo anno 4 ton/ha.

I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC "Curtefranca" o IGT "Sebino" se ne ha il diritto.

4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire "Franciacorta" ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l'equilibrio del mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.

Nel caso in cui l'azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite massimo di 10 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65 hl di vino base;

è facoltà dell'azienda rivendicare l'ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a "Curtefranca" DOC o "Sebino" IGT.

4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.

Le uve dei vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'Albo dei vigneti anche per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Curtefranca" bianco, ma non viceversa. È inoltre consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della denominazione "Franciacorta", può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata "Curtefranca" bianco, o IGT "Sebino" ma non viceversa.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione ed elaborazione

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.

Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento.

Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

5.2 Correzioni e arricchimenti.

Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
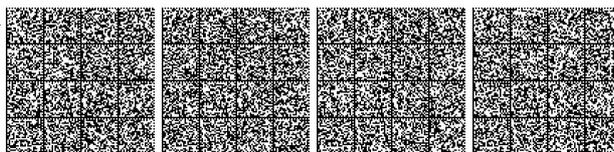
5.3 Resa uva/vino per ettaro.

Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, è pari al 65%.

In vinificazione è consentita l'eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6% ,che non ha diritto alla denominazione "Franciacorta" ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT "Sebino".

Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione "Franciacorta" ma potrà essere destinato alla produzione di IGT "Sebino".

5.4 Vini base.

5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.

Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri.

5.4.2 Vino riserva vendemmiale.

5.4.2.1 Bloccaggio.

In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla denominazione "Franciacorta" ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:

- allatto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;
- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina;
- il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;
- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC "Curtefranca" o IGT "Sebino", che rispettivamente dovrà o potrà essere immesso al consumo con l'annata.

5.4.2.2 Sbloccaggio.

Lo sbloccaggio può avvenire :

-in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia.

In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.

-per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.

In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.

È consentita la commercializzazione dei vini atti a "Franciacorta" riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5.1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12.

Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori

5.5 Elaborazione dei diversi vini.
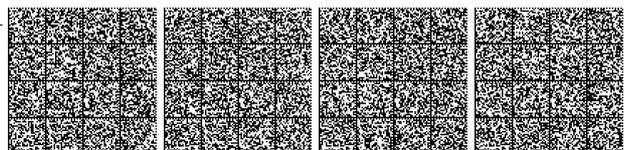
5.5.1 Cuvée.
È consentito produrre i vini “Franciacorta” millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento.
Qualora la cuvée sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l’uso del millesimo.

Per la tipologia “Franciacorta” Satèn è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all’atto della presa di spuma.

5.5.2 Tempi minimi di affinamento.

I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:

Durata minima in mesi:
“Franciacorta” 18;
“Franciacorta” Rosé 24;
“Franciacorta” Satèn 24;
“Franciacorta” millesimato, “Franciacorta” Rosé millesimato “Franciacorta” Satèn millesimato 30;
“Franciacorta” riserva, “Franciacorta” Rosé riserva, “Franciacorta” Satèn riserva 60.

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane.

L’elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.

5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.
La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione.
I vini di cui all’art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187, 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.

5.6 Bottiglie in elaborazione.

Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell’idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all’albo degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all’interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:

“Franciacorta”

spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;
odore: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

"Franciacorta" riserva
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
"Franciacorta" Rosé
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rosé millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
"Franciacorta" rosé riserva
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

"Franciacorta" Satèn
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
"Franciacorta» satèn millesimato
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» Satèn Riserva
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
pressione massima: 5 atm.
È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo dei vini di cui all'art. 1.

Articolo 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione "Franciacorta".

7.2 Indicazioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso della menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i "Franciacorta" millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve. L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 30 del Reg. 753/02. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.

Il "Franciacorta" millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione "Franciacorta" è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell'albo degli imbottigliatori dei "Franciacorta" e consistente in una lettera "F" (effe maiuscola), con parte superiore merlata.

7.3 Indicazioni vietate.

Per il "Franciacorta" Rosé non è ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore.

In etichetta, per identificare tutti i "Franciacorta" è vietato: specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e utilizzare i termini "vino spumante".

Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.

Ad eccezione dei "Franciacorta" millesimati e riserva è vietata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.5.3.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000. Inoltre può essere consentito, per fini promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 9, 12 e 15.

8.2 Tappatura e recipienti.

I vini "Franciacorta" sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta "Franciacorta" evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.

10A10016

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio del vino nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i funzionari della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino nobile di Montepulciano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) all'Albo del vino DOCG «Vino Nobile di Montepulciano».

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
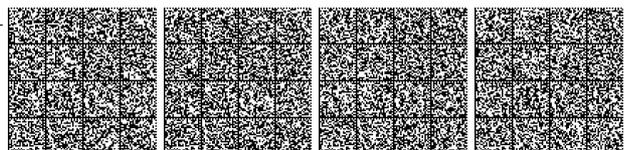
Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia devo essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

È tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1999.

Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonché i soggetti che trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la tipologia «riserva» 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive. È consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono una specifica iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in carico nei registri obbligatori di cantina. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

10A10017

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-192) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.